

# DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO

## Premessa

La trattazione del matrimonio in una lezione a parte trova la sua giustificazione nella grande importanza, dottrinale e pratica, che l'istituto ha per sé stesso nell'ordinamento canonico, oltre ovviamente il rilievo che esso assume nella vita civile.

Il matrimonio infatti è, come nota HERVADA, una realtà umana la cui definizione presenta non poche difficoltà. Le prime classiche definizioni di esso risalgono al diritto romano e sono quelle di Modestino e di Giustiniano. Secondo Modestino («Digesto» 23, 3, I) «le nozze sono l'unione dell'uomo e della donna, consorzio di tutta la vita, comunione nel diritto divino e in quello umano». Per Giustiniano («Istituzioni», I, 9, I) «le nozze, o matrimonio, sono l'unione dell'uomo e della donna, che contiene l'indivisibile comunità di vita».

Dall'intreccio di tali ed altre definizioni è sorta quella che può ritenersi più comune tra i canonisti, riportata nello stesso Catechismo del Concilio di Trento, e secondo cui «il matrimonio è l'unione maritale dell'uomo e della donna fra persone legittime, che comporta l'indivisibile comunità di vita, per aiutarsi reciprocamente, sopportare meglio le difficoltà ed esser di sostegno reciproco nella vecchiaia».

Canonisti più recenti hanno però tentato di dare una nuova definizione del matrimonio, in considerazione della configurazione che esso assume nella moderna società; tra tutte citiamo quella di DEL GIUDICE V.: «Il matrimonio è l'unione stabile di un uomo e di una donna, posta in essere per volere di entrambi, al fine di completarsi spiritualmente e fisicamente, aiutarsi a vicenda e di procreare, allevare ed educare i figli». Questa unione è stata resa soprannaturale da Gesù Cristo che, senza mutarne la natura contrattuale, l'ha elevata a dignità di sacramento (Mt., 19, 3 ss.) annettendole la forza di produrre per sé stessa la grazia necessaria ai coniugi perché, come cristiani, possano compiere i doveri che intercorrono tra loro e verso i figli (BERSINI).

La natura sacramentale del matrimonio ha avuto la sua solenne enunciazione nel Concilio di Trento e la troviamo riaffermata nel can. 1012 del vecchio Codice.

Tale verità è stata ribadita dal Concilio Vaticano II che, pur non dedicando alcun documento specifico alla dottrina del matrimonio cristiano, ha descritto gli effetti esercitati dal sacramento nella vita dei coniugi, inserendoli nel mistero della salvezza, dopo aver solennemente dichiarato al n. 48 della costituzione «Gaudium et spes che «l'intima comunità di vita e d'amore coniugale fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale».

Tutti questi concetti li troviamo accolti e sviluppati nel nuovo Codice che dedica al matrimonio ben 211 canoni del Libro IV (sulla funzione di santificare della Chiesa) che esamineremo in dettaglio nelle sezioni che seguono (cfr anche L'enciclica Humanae vitae di Paolo VI e l'esortazione apostolica Familiaris consortio del 22 novembre 1981 di Giovanni Paolo II).

## Sezione Prima

### Principi generali

#### 1. Il matrimonio cristiano

## A) Matrimonio come sacramento e come contratto

Il Codice al can. 1055, sancisce:

«Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia perciò stesso sacramento».

Da ciò si evince che per i fedeli cristiani, cioè i battezzati in Cristo, il matrimonio è, al tempo stesso:

- **un sacramento** cioè un segno visibile ed efficace della grazia, come tale collocato e disciplinato, nel Codice canonico, nella parte dedicata appunto ai sacramenti (Parte I del Libro IV intitolato «La funzione di santificare della Chiesa»);
- **un contratto cioè il negozio matrimoniale** (foedus secondo la dizione del Codice) in quanto nasce dall'incontro delle volontà e produce determinati effetti tra i contraenti (gli sposi): v. can. 1134. A questo proposito viene rilevato, in dottrina, che «la terminologia civilistica, immessa nell'ordinamento giuridico della Chiesa, assume per la natura spirituale di questo ordinamento, significato del tutto diverso, impregnato di spiritualità» (BACCARI).

Dalla inseparabilità del «contratto-matrimonio» dal «sacramento-matrimonio», **deriva che**:

- a) la regolamentazione dell'istituto **spetta alla Chiesa, competente da sola a stabilire gli impedimenti (can. 1075) e a trattare dei giudizi di nullità (can. 1675); mentre l'autorità civile è competente a disciplinare i semplici effetti meramente civili del matrimonio (can. 1672);**
- b) **il matrimonio è costituito dal solo consenso degli sposi, a differenza di quanto si è ritenuto per il matrimonio civile, per il quale la pronunzia dell'ufficiale dello stato civile integra la dichiarazione di volontà degli sposi, dando luogo ad una fattispecie complessa.**

## Opinioni

C'è da sottolineare, per quanto attiene il matrimonio come contratto, che la dottrina maggioritaria: completando la definizione del can. 1055 con due

elementi forniti dal can. 1057, ha elaborato la ormai celebre distinzione, sia pure esclusivamente metodologica, del matrimonio in:

- *matrimonio in fieri*, nel suo realizzarsi (patto-contratto). Prende anche il nome di spozalizio, connubio, nozze etc. e designa l'atto con cui viene celebrato il matrimonio mediante la prestazione del consenso. Come tale viene definito «l'atto contrattuale bilaterale e reciproco, consensuale, formale, fra persone abili a norma del diritto; che sorge dal consenso legittimamente manifestato; con il quale un marito e una moglie si danno e si accettano per un'alleanza irrevocabile in ordine alla costituzione del matrimonio» (VELA);
- *matrimonio in facto esse*, cioè matrimonio realizzato (istituzione). Si tratta di uno stato permanente causato dal matrimonio in fieri (v. sopra) e che viene variamente denominato: società coniugale, consorzio, istituto o istituzione matrimoniale, stato matrimoniale o coniugale, regime matrimoniale, vincolo etc. Come tale può essere definito come «la comunità permanente ed esclusiva fra marito e moglie, ordinata per sua stessa natura al loro bene e alla generazione ed educazione della prole» (VELA).

## B) Elementi costitutivi del matrimonio

Al pari degli altri sacramenti, il matrimonio canonico tra battezzati, per essere valido, deve avere determinati elementi (costitutivi). Esaminiamoli:

1) **Ministri** del matrimonio sono, contrariamente a quanto ancora comunemente si pensa, gli stessi sposi: il sacerdote o il diacono che assiste alla celebrazione (e che erroneamente è detto, nel linguaggio comune e non tecnico, «celebrante») funge solo da teste qualificato, la cui presenza è richiesta (e non sempre: v. can. 1116) *ad validitatem* onde facilitare la prova della celebrazione. Gli sposi, pertanto, nella loro qualità di ministri del matrimonio e al pari dei ministri di tutti i sacramenti, devono avere la intenzione, ai fini della validità del sacramento stesso, di fare quod facit Ecclesia.

2) **La volontà** di contrarre matrimonio, manifestata con il consenso, costituisce altro elemento costitutivo ed essenziale di questo sacramento.

In base al can. 1057, § 1, infatti «**il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio**».

**Il consenso matrimoniale** che, a norma del canone citato, «non può essere supplito da nessuna potestà umana» **va inteso, canonisticamente parlando,**

come consenso interno (*internus animi consensus*) e ciò non perché il matrimonio sia negozio giuridico, per il quale potrebbe essere sufficiente la dichiarazione del consenso, ma perché sacramento (BACCARI).

3) La **materia** consiste nella mutua donazione dei coniugi in funzione della costituzione tra loro di quella comunità di tutta la vita, prevista dal can. 1055; e ordinata al bene dei coniugi stessi e alla procreazione ed educazione della prole.

4) La **forma** del matrimonio, infine, consiste nelle parole o nei segni adoperati nel celebrare il matrimonio (can. 1101, § 1).

## **2. I fini del matrimonio e le sue proprietà essenziali**

Dalle definizioni, sia dottrinarie che giuridiche, dell'istituto e da quanto afferma il menzionato can. 1055, si deduce che ancora oggi può considerarsi valida la classica bipartizione dei fini del matrimonio in:

- **mutua assistenza;**

- **procreazione ed educazione della prole.**

Il can. 1056 ci delinea, poi, **le due proprietà essenziali del matrimonio:**

**l'unità (che esclude ogni forma di poligamia e poliandria)**

**e l'indissolubilità (che esclude il divorzio),**

affermando che esse, nel matrimonio cristiano, conseguono una peculiare stabilità in funzione del matrimonio.

**Proprietà e fini (che S. Agostino denomina bona matrimonii) costituiscono un tutto inscindibile e non ammettono alcuna graduazione e gerarchia.**

**Il Concilio Vaticano II ha sottolineato, infatti, in maniera generale e basilare (nella scia dell'enciclica «Casti connubii» di Pio XI) la necessità dell'amore autentico tra i coniugi, perché il matrimonio non sia solo strumento di procreazione, ma comunità di vita e di amore.**

## **Documenti**

Il 3 giugno 2003 la Congregazione per la dottrina della fede ha reso note delle considerazioni circa i pro-getti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali.

Secondo l'insegnamento della Chiesa gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza; a loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone inoltre sono chiamate come gli altri cristiani a vivere la castità; tuttavia, l'inclinazione omosessuale è oggettivamente disordinata e le pratiche omosessuali sono peccati gravemente contrari alla castità. Tali considerazioni, pertanto, non contengono nuovi elementi dottrinali, ma intendono richiamare i punti essenziali circa il suddetto problema e fornire alcune argomentazioni di carattere razionale, utili per la redazione di interventi più specifici da parte dei Vescovi secondo le situazioni particolari nelle diverse regioni del mondo quali interventi destinati a proteggere ed a promuovere la dignità del matrimonio, fondamento della famiglia, e la solidità della società, della quale questa istituzione è parte costitutiva. Esse hanno anche come fine di illuminare l'attività degli uomini politici cattolici, per i quali si indicano le linee di condotta coerenti con la coscienza cristiana quando essi sono posti di fronte a progetti di legge concernenti questo problema. L'attenzione pastorale verso gli omosessuali, è stato anche un argomento dibattuto nel Sinodo straordinario sulla famiglia tenutosi nell'ottobre 2014. La Relatio Synodi ha concluso riferendosi comunque a quanto da sempre insegna la Chiesa: «Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio su matrimonio e famiglia».

### **3. Il principio del favor matrimonii**

Le proprietà essenziali del matrimonio ed in particolare il rispetto della indissolubilità, portano come conseguenza che, ogni qualvolta il matrimonio sia celebrato e non vi sia prova sicura della sua nullità, vi dovrebbe essere una presunzione (*iuris tantum*) di validità in suo favore (PETRONCELLI).

Questo principio, denominato «favor matrimonii», è sancito dal can. 1060 il quale stabilisce: «il matrimonio ha il favore del diritto: pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario».

Il favor matrimonii agisce come principio processuale nel senso che non può essere dichiarata la nullità di un matrimonio finché non si abbia la certezza morale (non già assoluta) di tale invalidità, quella certezza che, oggettivamente fondata, «esclude ogni dubbio prudente del contrario» (BACCARI).

**Focus** Nel diritto canonico, la certezza morale è il grado di convinzione richiesto al giudice ecclesiastico per dichiarare la nullità di un matrimonio. Non è un dubbio matematico, ma la ferma persuasione, basata su prove e indizi (testimonianze, documenti, perizie), che il vincolo non sia mai sorto validamente. Il processo mira a scoprire la verità, spesso analizzando vizi del consenso o difetti di capacità

Il favor matrimonii cede soltanto di fronte al favor fidei nel senso che, se il matrimonio (ovviamente civile) celebrato tra due non battezzati (infide/es) è di dubbia validità ed uno dei coniugi si converta al cattolicesimo, detto matrimonio si presumerà invalido fino alla prova della sua validità.

#### 4. La terminologia del codice in materia matrimoniale

Ai fini di una migliore comprensione del contenuto dei paragrafi successivi, è opportuno ricordare che, secondo i dettati del Codice:

- **matrimonio rato** è il matrimonio, valido tra battezzati, fino a quando non sia stato consumato (can. 1061, § I);

**Exemplum** Un esempio classico di matrimonio "rato" (valido ma non consumato) è una coppia battezzata che celebra il matrimonio in chiesa, ma non consuma l'unione (non ha rapporti sessuali completi post-celebrazione) a causa di subentrati problemi di salute, separazione immediata, o una decisione di non avere rapporti.

**Caratteristiche dell'esempio (Can. 1061):**

- **Validità:** Deve essere celebrato validamente in chiesa tra due battezzati.
- **Mancata Consumazione:** Non ha luogo l'atto fisico "per sé idoneo alla generazione della prole" compiuto in modo umano dopo le nozze.
- **Conseguenza:** È un vincolo valido e indissolubile, ma non "consumato", il che permette la possibilità di richiedere al Papa una dispensa.

- **matrimonio rato e consumato** è il matrimonio valido, in cui, dopo lo scambio del consenso, i coniugi «hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole» (can. 1061, § 1). La consumazione si presume fino a prova contraria, se, dopo la celebrazione del matrimonio, i coniugi abbiano coabitato (can. 1061, §2);

**Exemplum** Un matrimonio rato e consumato (can. 1061, § 1) è un'unione valida tra battezzati ("rato") perfezionata dall'atto coniugale umano e idoneo alla generazione ("consumato"). L'esempio tipico è una coppia che, dopo la celebrazione canonica, compie un atto sessuale completo e naturale, rendendo il vincolo indissolubile.

**Esempio Concreto e Elementi Chiave:**

- **Contesto:** Una coppia, Marco e Anna, si sposa in chiesa secondo le norme del Diritto Canonico. Il matrimonio è "rato".
- **Consumazione:** La stessa sera o in un momento successivo, i due coniugi compiono un atto sessuale completo e naturale (la *copula*), atto che di per sé è idoneo alla procreazione.
- **Risultato:** Il matrimonio diventa "rato e consumato". A questo punto, secondo il canone 1141 del Codice di diritto canonico il vincolo diventa assolutamente indissolubile e non può essere sciolto da nessuna autorità umana, nemmeno dal Papa, ma solo dalla morte di uno dei due sposi.

**Aspetti Fondamentali:**

- **"In modo umano":** La consumazione deve essere libera e non violenta.
- **Atto idoneo:** Deve trattarsi di un rapporto sessuale naturale, come definito nella dottrina canonistica.
- **Conseguenza Giuridica:** A differenza di quello "rato e non consumato" (che può essere sciolto, il matrimonio consumato è indissolubile

- **matrimonio putativo** è il matrimonio invalido celebrato in buona fede da almeno una delle parti e che produce i suoi effetti «fino a che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità» (can. 1061, § 2);

**Exemplum** Il matrimonio putativo è un matrimonio invalido ma celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi, producendo effetti civili/canonici fino alla scoperta della nullità. In diritto canonico (can. 1061 § 2), esso protegge la parte in buona fede e i figli, con la nullità che non ha efficacia retroattiva in tali casi.

**Esempio Canonico di Matrimonio Putativo (can. 1061 § 2):**

1. **Scenario:** Due fedeli, Tizio e Caia, celebrano il matrimonio in chiesa. Ignorano che il matrimonio è nullo per un impedimento dirimente nascosto (es. parentela stretta non nota, impotenza coeundi non diagnosticata, o un precedente matrimonio non sciolto, secondo i casi elencati nel Codice di Diritto Canonico).
2. **La Buona Fede:** Entrambi (o almeno uno di loro) credono fermamente che il loro matrimonio sia valido e regolare di fronte a Dio e alla Chiesa.
3. **Il Consenso:** Il consenso iniziale è viziato dalla situazione, ma celebrato in buona fede.
4. **Produzione degli Effetti:** Poiché celebrato in buona fede, il matrimonio produce gli effetti di un matrimonio valido fino a quando la nullità non viene scoperta da entrambi (o fino alla sentenza di nullità), tutelando la prole e le parti in buona fede.

**Differenze chiave:**

- **Buona fede:** Fondamentale che almeno una parte non conosca l'impedimento al momento delle nozze.
- **Fine degli effetti:** La putatività cessa quando la buona fede finisce per entrambe le parti.
- **Rispetto dei figli:** I figli nati da matrimonio putativo sono considerati legittimi.

- **matrimonio attentato** è quello che si cerca di contrarre nonostante si sia a conoscenza dell'esistenza di un impedimento che ne ostacola la valida celebrazione (cann. 1085, 1087, 1088, 1090);

**Exemplum** Il **matrimonio attentato** nel diritto canonico è un atto nullo celebrato consapevolmente in presenza di un impedimento dirimente. Il termine "attentato" sottolinea il tentativo di compiere un atto giuridicamente illecito e invalido, spesso con dolo.

Ecco alcuni esempi pratici basati sui canoni indicati:

- **Violazione del Vincolo Precedente (Can. 1085):** Un uomo, già sposato validamente in chiesa e non divorziato (il divorzio civile non esiste per la Chiesa), decide di "sposarsi" nuovamente in una nuova cerimonia religiosa con un'altra donna, pur sapendo che la sua prima moglie è viva e il primo matrimonio non è stato dichiarato nullo.
- **Violazione dell'Ordine Sacro (Can. 1087):** Un sacerdote, regolarmente ordinato e non dimesso dallo stato clericale, contrae matrimonio religioso con una donna. L'impedimento è assoluto.
- **Violazione del Voto di Castità (Can. 1088):** Una suora, vincolata da voti pubblici perpetui di castità emessi in un istituto religioso, tenta di celebrare il matrimonio senza aver ottenuto la necessaria dispensa pontificia.
- **Coniugicidio (Can. 1090):** Una persona, innamoratasi di un'altra, uccide il proprio coniuge (o il coniuge dell'altra persona) con l'intento specifico di poter poi sposare quella determinata persona.
- **Matrimonio con rito civile da parte di un religioso (Can. 1394):** Anche se celebrato solo civilmente, per il diritto canonico si configura un "attentato" del matrimonio che comporta la sospensione *latae sententiae* (automatica) per il chierico.

Questi matrimoni sono considerati **nulli** fin dall'inizio dal diritto della Chiesa. Se il matrimonio precedente è dichiarato nullo o sciolto, il nuovo matrimonio resta comunque illecito (cioè contro la legge) se celebrato nonostante l'impedimento sia noto

- **matrimonio apparente** è quello in cui, pur essendo avvenuta la celebrazione, in realtà non si è formato un vincolo valido. In ordine a questo matrimonio apparente il Codice usa, però, termini diversi, senza precisarne il significato, quali *matrimonium invalidum*, *matrimonium nullum*, *matrimonium irritum*.

**Exemplum** Un esempio di matrimonio apparente nel diritto canonico è la celebrazione avvenuta in assenza consenso interno reale (simulazione totale), dove i nubendi compiono i riti esteriori senza volere il matrimonio stesso, rendendolo un *matrimonium nullum*. Pur seguendo la forma canonica, il vincolo non nasce, configurando un'apparenza di nozze.

#### **Caratteristiche del Matrimonio Apparente:**

- **Celebratio sine consensus:** La cerimonia formale c'è, ma manca il consenso interno (es. simulazione), risultando in un *matrimonium invalidum*
- **Terminologia Canonica:** Il Codice di diritto canonico utilizza in modo interscambiabile termini come *invalidum* (invalido), *nullum* (nullo), e *irritum* (irrito/inefficace) per descrivere situazioni dove, pur celebrato, il vincolo non si è formato.
- **Esempio di Simulazione:** Un caso tipico è la simulazione totale (can. 1101 § 2), in cui una o entrambe le parti, pur pronunciando il "sì", escludono con un atto positivo di volontà il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale, come l'indissolubilità (*bonum sacramenti*). Questi casi richiedono spesso un processo di nullità matrimoniale presso i tribunali ecclesiastici per accertare l'assenza del vincolo

**Focus matrimonium invalidum, matrimonium nullum, matrimonium irritum.** Nel diritto canonico, le espressioni *matrimonium invalidum*, *nullum* e *irritum* indicano situazioni in cui il matrimonio non produce effetti canonici, ma lo fanno con sfumature tecniche diverse, spesso legate alla causa specifica della mancanza di validità.

Ecco una distinzione basata sull'uso canonico:

- **Matrimonium Nullum (Nullo):** È il termine più ampio, sinonimo di matrimonio non valido per l'ordinamento ecclesiastico. Il vincolo non è mai sorto effettivamente.
  - *Esempio:* Un matrimonio in cui manca il consenso interno (simulazione).
- **Matrimonium Invalidum (Invalido):** Indica un matrimonio che manca di un requisito essenziale (impedimento, difetto di forma o di consenso) che lo rende privo di effetti giuridici. Spesso *nullum* e *invalidum* sono usati come sinonimi.
  - *Esempio:* Matrimonio contratto da una persona che non ha raggiunto l'età minima.
- **Matrimonium Irritum (Irrito/Invalido per impedimento):** Il termine *irritum* è spesso associato specificamente a un atto nullo in presenza di un **impedimento dirimente** (una norma che rende una persona inabile a sposarsi).
  - *Esempio:* Un matrimonio celebrato nonostante un impedimento di consanguineità.

#### **Differenze nel contesto canonico**

- **Matrimonium Putativum (Putativo):** È un matrimonio *invalidum*, ma celebrato in buona fede da almeno una delle parti (can. 1061 §3).
- **Convalida:** Per un *matrimonium irritum* ob impedimentum, il matrimonio può essere convalidato solo se l'impedimento cessa o viene dispensato.

#### **Esempi specifici di invalidità (Nullità)**

1. **Impedimento Dirimente (Matrimonium Irritum):** Un matrimonio tra fratello e sorella (consanguineità) è *irritum*.
2. **Difetto di Consenso:** Il matrimonio in cui una delle parti esclude con un atto positivo di volontà la fedeltà o la procreazione (simulazione parziale).
3. **Difetto di Forma:** Un cattolico che si sposa solo civilmente, senza l'assistenza del parroco o di un suo delegato.

4. **Vizio del consenso:** Il matrimonio contratto sotto l'influenza di un timore grave incusso dall'esterno (metus).  
In sintesi, mentre **nullum** e **invalidum** sono usati in modo generale per descrivere matrimoni non validi, **irritum** sottolinea spesso la presenza di un blocco giuridico specifico (impedimento) che rende l'atto inefficace

## Sezione Seconda

### Adempimenti preliminari alla celebrazione del matrimonio

#### 1. Adempimenti di natura pastorale

In considerazione dell'importanza che il matrimonio assume quale sacramento, il Codice stabilisce, ai canoni 1063-1064, l'obbligo, per i pastori di anime, di provvedere, secondo le direttive dell'Ordinario del luogo e con l'utilizzo dei mezzi catechistici più adeguati, alla istruzione dei fedeli sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani.

Va sottolineato che presso numerose parrocchie vengono organizzati particolari incontri per fidanzati, (cd. corsi prematrimoniali) spesso con la cooperazione di laici - uomini e donne - di provata esperienza e competenza, onde far sì che essi si dispongano alla santità e agli obblighi del loro nuovo stato.

Inoltre, il can. 1065 prescrive (§ 1) che i cattolici, i quali non hanno ancora ricevuto il sacramento della Confermazione (la Cresima), lo ricevano prima di essere-ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo: in detta norma si raccomanda altresì vivamente agli sposi (§ 2), onde ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, di accostarsi ai sacramenti della Penitenza e della Eucaristia.

#### 2. Adempimenti di natura giuridica: le pubblicazioni

Per principio generale ribadito dal can. 1058 «tutti possono contrarre matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto».

È necessario, perciò, accertare preventivamente che nulla si opponga alla celebrazione valida e lecita del matrimonio (can. 1066) e cioè che non sussista alcuno degli impedimenti previsti dalla legislazione canonica.

Ciò avviene, sulla base di norme stabilite localmente dalle Conferenze Episcopali (can. 1067), attraverso:

- a) l'esame accurato degli sposi;

b) le pubblicazioni (con cui si portano a conoscenza dei fedeli i nomi di coloro che intendono contrarre matrimonio);

c) ogni altro mezzo opportuno per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali.

È prescritto anche (can. 1069) che, prima della celebrazione di un matrimonio, «tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare al parroco o al Vescovo gli impedimenti di cui fossero a conoscenza».

In caso di pericolo di morte, qualora non riesca possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è ritenuta sufficiente (can. 1068) l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.

### **3. Adempimenti eventuali: promessa di matrimonio**

Generalmente, soprattutto in determinati luoghi, il matrimonio è preceduto dalla cd. promessa di matrimonio, cioè dalla promessa, contrattualmente stabilita da una o da entrambe le parti, di contrarre matrimonio, o in un tempo determinato o nel termine consuetudinario (DEL GIUDICE V.).

Ai sensi del can. 1062, § 1, essa può essere:

a) promessa bilaterale di matrimonio (detta fidanzamento o sponsali) in senso proprio che si ha quando tutte e due le parti si obbligano a contrarre matrimonio;

b) promessa unilaterale, che si ha quando, invece, una sola parte si impegna a sposare l'altra e questa accetta, senza per conto suo obbligarsi.

La promessa di matrimonio è rimessa alla legislazione particolare delle Conferenze Episcopali, le quali dovranno tener conto anche delle leggi civili e di eventuali consuetudini del luogo in cui si effettua.

Il suo inadempimento non dà luogo ad azione tendente ad ottenere la celebrazione del matrimonio (e ciò per il principio dell'ampia libertà del consenso matrimoniale). ma solo ad azione per il risarcimento dei danni patrimoniali, se vi siano (can. 1062, § 2).

### **4. Gli impedimenti al matrimonio: generalità**

Come abbiamo visto, tutti possono contrarre matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.

Tali proibizioni sono rappresentate da tutte quelle condizioni o situazioni prestabilite relative alle persone dei singoli contraenti e che le rendono inabili a contrarre validamente matrimonio (can. 1073): **esse sono denominate impedimenti dirimenti (appunto perché rendono invalido il matrimonio).**

Nel nuovo Codice non si fa più distinzione (come invece nella precedente codificazione) tra impedimenti cd. dirimenti (che rendevano invalido il matrimonio) ed impedimenti cd. impediendi (cioè quegli ostacoli che impedivano la liceità del matrimonio pur senza renderlo invalido).

Gli impedimenti dirimenti possono essere:

- a) **di diritto divino (es. il vincolo di precedente matrimonio: v. infra) o di diritto umano (es. l'Ordine sacro: v. infra)** a seconda che derivino da una legge divina o da una norma ecclesiastica. Spetta solo al Romano Pontefice dichiarare se un impedimento sia di di-ritto divino ovvero stabilire altri impedimenti oltre quelli previsti dal Codice (can. 1075). Non ha invece valore qualsiasi consuetudine introduttiva di un nuovo impedimento o contraria a quelli esistenti (can. 1076);
- b) **pubblici o occulti**, a seconda che possano o meno essere provati in foro esterno (can. 1074);
- c) **dispensabili o non dispensabili**, a seconda che siano di diritto umano o di diritto divino (can. 1078);
- d) **di grado maggiore o di grado minore**, a seconda della maggiore facilità con cui può essere concessa la dispensa in relazione all'autorità competente (can. 1078);
- e) **temporanei (età: v. infra) o perpetui** (consanguineità: v. infra);
- f) **assoluti (età, vincolo, voto: v. infra) o relativi** (consanguineità, crimine etc.);
- g) **di diritto privato o di diritto pubblico**, a seconda che siano rimessi per l'impugnativa alla volontà delle parti o al promotore di giustizia (can. I 674).

Gli **impedimenti dirimenti**, in quanto hanno carattere generale, si differenziano dai **divieti matrimoniali** che possono essere stabiliti dai Vescovi per i propri diocesani in relazione a casi particolari, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che essa perduri (can. 1077).

Così come non vanno confuse con gli impedimenti quelle particolari cautele richieste dall'ordinamento canonico (v. cann. 1071 e 1072) per la lecita celebrazione del matrimonio.

## **5.I singoli impedimenti dirimenti**

### **A) Età**

Non possono contrarre matrimonio valido l'uomo prima che abbia compiuto i 16 anni e la donna prima dei 14 (can. 1083). Le Conferenze Episcopali possono, però, stabilire una età maggiore (5) (6).

Sebbene il diritto canonico non richieda l'assenso dei genitori per il matrimonio dei figli minorenni, nessuno, senza l'autorizzazione dell'Ordinario, può assistere alle nozze che essi vogliono celebrare all'insaputa o contro la ragionevole opposizione dei genitori (can. 1071).

Da parte loro i pastori di anime hanno il dovere di distogliere i giovani dal contrarre matrimonio prima dell'età in cui si è soliti celebrarlo, secondo le buone usanze del luogo (can. 1072).

### **B) Impotenza**

L'impotenza copulativa (o coeundi), cioè l'incapacità all'unione fisica dei coniugi, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio, se perpetua ed antecedente al matrimonio stesso (can. 1084). Non è considerata, invece, impedimento la sterilità o impotentia generandi.

### **C) Vincolo precedente o ligamen**

Il ligamen consiste nel vincolo derivante da un precedente matrimonio (canonico) valido, anche se non consumato, che leghi una delle parti (can. 1085).

Tale impedimento sussiste sino a quando il matrimonio non sia sciolto, il che, nel caso di matrimonio consumato, può avvenire solo per morte del coniuge. Nel caso che il primo matrimonio sia dichiarato nullo o venga sciolto per qualsiasi causa, le nuove nozze non sono lecite prima che sia constatata, legittimamente e con certezza, la nullità o lo scioglimento.

### **D) Disparità di culto**

Giusta il can. 1086, § 1: «È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata». Se nel tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era in dubbio il suo Battesimo, si deve presumere la validità del matrimonio, finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata (can. 1086, § 3).

#### **E) Ordine sacro**

È invalido il matrimonio degli ordinati in sacris (can. 1087); ciò quale conseguenza del celibato imposto a coloro che «sono costituiti nei sacri ordini» (can. 1037). Tale impedimento concerne Vescovi, sacerdoti e diaconi e si applica anche al diacono permanente che sia divenuto vedovo.

#### **F) Voto perpetuo di castità**

Detto voto deve essere pubblico (fatto cioè innanzi la Chiesa), perpetuo ed emesso in un istituto religioso (can. 1088).

Di conseguenza non sono soggetti a questo impedimento i membri degli istituti secolari, né quelli delle società di vita apostolica.

#### **G) Ratto**

Tale impedimento sussiste nel caso una donna sia rapita (o quantomeno trattenuta con violenza fisica) a scopo di matrimonio (can. 1089).

Esso permane fino a quando la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

#### **H) Crimine di «coniugicidio»**

In base al can. 1090 è invalido il matrimonio di chi, «allo scopo di celebrarlo con una determinata persona, uccida il coniuge di questa o il proprio».

È invalido, altresì, il matrimonio tra coloro che cooperano, fisicamente o moralmente, alla uccisione di un coniuge.

#### **I) Consanguineità**

La consanguineità o parentela (cioè il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite) rende nullo il matrimonio in linea retta all'infinito, sia per i discendenti legittimi che per quelli naturali; nella linea collaterale, invece, lo rende nullo solo fino al quarto grado incluso (can. 1091).

### L) Affinità

L'affinità (cioè il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge) se è in linea retta, rende invalido il matrimonio (can. 1092); in pratica è vietato il matrimonio tra suocera e genero, tra suocero e nuora e tra un coniuge e i figli dell'altro coniuge.

### M) Pubblica onestà

L'impedimento di pubblica honestas sorge da matrimonio invalido consumato o meno, in cui vi sia stata vita comune o da pubblico e notorio concubinato. Esso rende invalido il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna e viceversa (can. 1093). L'impedimento, nel caso che sorga da matrimonio invalido, sussiste anche se l'invalidità sia accompagnata dalla buona fede, come nel caso del matrimonio putativo: non ha rilevanza il fatto che invalidità sia dovuta ad un difetto di consenso.

**Exemplum:** un uomo, Marco, che ha convissuto per anni con una donna, Silvia (senza mai sposarla, quindi in **concubinato pubblico e notorio**).

Se Marco e Silvia si lasciano, l'impedimento di *publica honestas* (pubblica onestà) impedisce a Marco di sposare validamente:

1. La **madre** di Silvia (linea retta, primo grado).
2. La **figlia** di Silvia (avuta da una precedente relazione; linea retta, primo grado).

Lo stesso varrebbe se Marco e Silvia avessero contratto un **matrimonio invalido** (ad esempio, solo civile per la Chiesa) e avessero iniziato la vita comune.

#### **Perché esiste questo impedimento?**

La Chiesa lo stabilisce per tutelare il senso del pudore e la dignità della famiglia: non è consentito che un uomo sposi la figlia o la madre della donna con cui è stato pubblicamente legato da un vincolo quasi-matrimoniale.

### N) Parentela legale

Giusta il can. 1094, non possono contrarre validamente matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale, cioè sorta da adozione civile.

## 6. Dispensa dagli impedimenti

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare si definisce dispensa, nell'ordinamento canonico, l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, ogni qualvolta che ciò venga giudicato giovevole al bene spirituale dei fedeli (cann. 85 e 87).

Non sono, pertanto, mai dispensabili gli impedimenti matrimoniali di diritto divino e cioè: l'età, l'impotenza, il vincolo precedente, la consanguineità in linea retta all'infinito e in linea collaterale in secondo grado.

Il Vescovo diocesano, invece, può dispensare i propri diocesani, dovunque dimorino, e quanti vivano temporaneamente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (cd. di diritto umano) eccettuati i seguenti tre, la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica (can. 1078):

- 1) Ordine sacro;
- 2) voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio;
- 3) crimine.

In caso di urgente pericolo di morte, tuttavia, anche questi impedimenti, ad eccezione di quello derivante dall'Ordine sacro, possono essere dispensati dal Vescovo diocesano (can. 1079, § I); nelle medesime circostanze, solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure al Vescovo, analoga facoltà è concessa (can. 1079, § 2) sia al parroco, sia al ministro sacro legittimamente designato, sia al sacerdote o diacono che, comunque, assistano al matrimonio; tutti costoro debbono però informare subito il Vescovo diocesano della dispensa da essi concessa (can. 1081).

Qualora, infine, si venga a conoscenza di un impedimento all'ultimo momento, quando non è più possibile, senza pericolo di grave male, differire il matrimonio sino alla concessione della dispensa (cd. caso perplesso), quest'ultima può essere concessa immediatamente (ad eccezione degli impedimenti di Ordine sacro e di voto) dal Vescovo locale; analoga facoltà è data, a tal proposito, anche al parroco e agli altri sacerdoti assistenti al matrimonio, qualora trattisi di impedimenti occulti, vi sia imminente pericolo di morte e non sia possibile ricorrere al Vescovo locale (can. 1050).

## Sezione Terza

### Il consenso

#### 1. Generalità

Afferma il can. 1057:

«L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili: esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.

Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio».

Tale canone recepisce il cd. principio del consenso, principio che, per HERVADA, sta ad indicare che causa efficiente del matrimonio è il patto coniugale (e solo questo) la cui essenza è il «consenso di ambo i contraenti».

Di questo principio, che è la logica conseguenza della natura sacramentale del matrimonio (BACCARI), tre sono gli aspetti fondamentali:

- 1) il matrimonio non è una situazione di fatto e nemmeno può essere originato da un fatto: nulla, cioè, può unire in matrimonio due persone (né la convivenza, né l'amore, né il fatto di avere avuto figli) se non il consenso. Per contrarre, quindi, validamente il matrimonio è necessario che in ciascuna delle parti vi sia effettivamente la **volontà di contrarlo**; se manca in una o in entrambe le parti, il vincolo matrimoniale non viene posto in essere;
- 2) l'atto di contrarre matrimonio appartiene alla categoria degli **atti strettamente personali**, in quanto rappresenta una disposizione della stessa persona: nulla e nessuno, quindi, possono unire in matrimonio due persone se non loro stessi (ricordiamo che i ministri del matrimonio sono gli stessi sposi);
- 3) il **consenso è un atto giuridico** con cui ci si concede e ci si accetta; per questo, esso deve essere **manifestato legittimamente e da persone capaci, secondo diritto: solo così sorge un valido vincolo**.

Da quanto premesso ne consegue che **il consenso non solo deve esservi, ma deve essere pienamente libero, proporzionato alla solennità e gravità degli impegni che si assumono, non viziato, non condizionato**.

#### 2. La mancanza di consenso

Manca il consenso nel matrimonio canonico:

a) **se non vi è un soggetto iure habilis**, al momento della celebrazione, a porre in essere l'actus voluntatis richiesto. A tal proposito il can. 1095 considera incapaci a contrarre matrimonio coloro che mancano dell'adeguata capacità naturale di intendere e di volere sia per cause patologiche (permanenti o transitorie) sia per circostanze varie come l'im maturità o l'ignoranza.

Va ricordato che, giusta il can. 1096, «perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale». Tale ignoranza non si presume (anche se può essere provata) dopo la pubertà;

b) **se il soggetto è habilis, ma vi è una non voluta discordanza tra la volontà e la manifestazione del consenso, che si verifica:**

- **quando la manifestazione di consenso sia estorta mediante violenza fisica (caso rarissimo);**

- **quando sussista il cd. errore ostativo o materiale** (da non confondersi con l'errore vizio: v. infra): si intendeva dire «no» e si è detto «sì» nel qual caso la volontà effettiva è priva di contenuto;

**Focus-richiamo.** Nel diritto canonico, l'errore vizio (o motivo) e l'errore ostativo si distinguono per il momento in cui agiscono: il primo falsa la formazione della volontà (pensiero), il secondo la sua manifestazione esterna (azione). L'errore vizio (can. 1097-1099) rende il matrimonio nullo se cade sulla persona o qualità essenziale, mentre l'errore ostativo (es. scambio di persona) rende il consenso inesistente.

#### **Differenze Chiave nel Diritto Canonico:**

- **Errore Vizio (Errore Motivo):** La persona vuole ciò che dichiara, ma lo vuole basandosi su una falsa rappresentazione della realtà. È un errore che "viziosa" il consenso.
  - **Esempio (errore sulla persona - can. 1097 §1):** Sposare Tizia credendo fermamente che sia Caia (l'altra gemella), a causa di un errore sull'identità fisica.
  - **Esempio (errore sulla qualità - can. 1097 §2):** Sposare una persona credendo che sia nobile o sterile, quando tale qualità è intesa come essenziale e determinante per il consenso.
- **Errore Ostativo:** La volontà si forma correttamente internamente, ma viene manifestata in modo errato o distorto. C'è divergenza tra ciò che si pensa e ciò che si dice.
  - **Esempio:** Un matrimonio celebrato per procura in cui il procuratore, per errore materiale, scambia la persona da sposare, dichiarando il "sì" per una persona diversa da quella voluta dal mandante.

#### **Conseguenze nel Diritto Canonico (Matrimoniale):**

- L'errore vizio che cade sulla qualità essenziale è causa di **annullamento** se la qualità era la ragione principale del consenso.
- L'errore ostativo, comportando una mancanza di coincidenza tra volontà interna e dichiarazione, può portare alla **nullità radicale** del consenso stesso

c) **se vi è una voluta discordanza tra volontà e manifestazione del consenso.**

Tra le varie fattispecie ricordiamo:

- le dichiarazioni (apparenti) di consenso fatte per scherzo, per rappresentazioni teatrali, a scopo didattico;
- la riserva mentale di una o entrambe le parti;
- la simulazione che, giusta il can. 1101, § 2, si verifica quando una o entrambe le parti escludono, con un positivo atto di volontà, il matrimonio stesso (simulazione totale) oppure un suo elemento o una sua proprietà essenziale (simulazione relativa).

**Esempia:** La simulazione assoluta del matrimonio nel diritto canonico (can. 1101 §2) si verifica quando i nubendi (o uno di essi) contraggono matrimonio escludendo con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso nella sua totalità, ovvero senza la volontà di realizzare una vera unione coniugale, ma solo per ottenere fini estranei.

**Esempio tipico di simulazione assoluta:**

Un caso frequente, spesso trattato nei tribunali ecclesiastici, è il **matrimonio contratto al solo fine di ottenere la cittadinanza** o un permesso di soggiorno in un determinato Paese.

- **Scenario:** Due persone celebrano il rito in chiesa (osservando la forma canonica) ma, prima della celebrazione, si sono accordate esplicitamente per non convivere mai come marito e moglie, non instaurare un rapporto coniugale e non adempiere agli obblighi coniugali (fedeltà, indissolubilità, accoglienza reciproca).

La simulazione relativa nel matrimonio canonico (can. 1101 §2) si verifica quando una o entrambe le parti, pur celebrando le nozze, escludono con un atto positivo di volontà un elemento essenziale del matrimonio (come la procreazione, l'indissolubilità o la fedeltà), mantenendo però l'apparenza del rito.

**Esempio classico:**

- **Situazione:** Marco e Giulia si sposano in chiesa per accontentare le famiglie, ma hanno precedentemente concordato che, subito dopo la cerimonia, non vivranno insieme come marito e moglie, escludendo quindi la consortio vitae (comunione di vita) e la fedeltà coniugale, puntando al divorzio rapido.
- **Conseguenza:** Il consenso è nullo perché, pur essendoci la forma del matrimonio, manca la volontà di assumere gli obblighi essenziali.
- **Prova:** Per ottenere la nullità presso il Tribunale Ecclesiastico, occorre dimostrare l'esistenza di questo "accordo simulatorio" precedente alle nozze.

**Altre tipologie di simulazione relativa (esclusione di proprietà essenziali):**

- **Esclusione del *bonum proles* procreazione:** Uno dei coniugi esclude fermamente la possibilità di avere figli.
- **Esclusione del *bonum fidei* fedeltà:** Uno dei coniugi contrae matrimonio pur avendo già deciso di mantenere relazioni extra-coniugali.
- **Esclusione del *bonum sacramenti* indissolubilità:** Uno dei coniugi si sposa con l'intenzione di divorziare in futuro.

A differenza del diritto civile, nel diritto canonico la simulazione può essere rilevante anche se unilaterale, a condizione che l'intenzione di escludere il matrimonio sia stata resa nota o comunque provata

Nel diritto canonico, la distinzione tra **riserva mentale** e **simulazione** (o contro-consenso) è fondamentale per determinare la validità del matrimonio, sebbene entrambe coinvolgano una divergenza tra quanto manifestato all'esterno e quanto voluto internamente.

**1. Esempio di Riserva Mentale (o "Simulazione Unilaterale")**

La riserva mentale si verifica quando un soggetto dichiara esplicitamente di accettare il matrimonio (manifestazione esterna), ma internamente, nella propria mente, esclude una proprietà essenziale (come l'indissolubilità o la fedeltà) o l'intero matrimonio, **senza manifestarlo all'altro coniuge**.

- **Esempio:** Una persona sposa il proprio partner "in chiesa", pronunciando il "sì" rituale, ma nel suo intimo pensa: *"Accetto questo matrimonio solo per evitare lo scandalo familiare, ma se le cose non vanno bene, mi riservo il diritto di divorziare appena possibile"*.
- **Conseguenza:** Questa riserva mentale, se non manifestata, nel diritto canonico rende nullo il matrimonio (*esclusione dell'indissolubilità*), poiché si richiede che il consenso sia autentico e non puramente formale.

## 2. Simulazione con "Atto Positivo di Volontà"

A differenza della semplice riserva mentale, la simulazione (o contro-consenso) implica un **atto positivo di volontà** (*positivus voluntatis actus*) con il quale si esclude il matrimonio o un suo elemento essenziale. Questo atto non è una vaga intenzione, ma un **proposito fermo, deliberato e concreto**.

La simulazione può essere:

- **Totale:** Si esclude l'istituto del matrimonio stesso (matrimonio per fini migratori).
- **Parziale:** Si esclude uno dei *bona matrimonii* (fedeltà, prole, indissolubilità).
- **Esempio di atto positivo di volontà (Simulazione):** Un nubendo, prima delle nozze, scrive una lettera o ne parla con un amico fidato dicendo: *"Sono fermamente deciso a non avere figli, e se durante il matrimonio rimarrai incinta, porrò in essere atti contrari alla natura per impedire la procreazione"*. Questa esclusione ferma e deliberata della *proles* (prole) rende il matrimonio nullo.

### Distinzione Chiave

| Caratteristica              | Riserva Mentale                                                          | Simulazione (Atto Positivo)                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Volontà</b>              | Interna, segreta, unilaterale.                                           | Fermo proposito, esplicito o implicito.          |
| <b>Elemento essenziale</b>  | Escluso internamente.                                                    | Escluso con decisione ferma.                     |
| <b>Manifestazione</b>       | Non manifestata (o non provata).                                         | È l'atto stesso che vizia il consenso.           |
| <b>Prova (in Tribunale)</b> | Difficile da provare (va dimostrato che era presente al momento del sì). | Si fonda su "causa simulandi" e "atto positivo". |

**In sintesi:** Mentre nella riserva mentale il nubendo "pensa" di non volere un elemento, nella simulazione con atto positivo il nubendo "decide fermamente" di non volerlo, arrivando a porre in essere una simulazione del consenso.

## 3. I vizi del consenso

Il consenso può venire alterato da elementi perturbatori (BACCARI), considerati vizi del-la volontà; essi sono:

- a) l'errore (cd. errore vizio);

b) la violenza;

c) il dolo.

Esaminiamoli distintamente.

## A) Errore

Si distingue, in proposito, tra errore di fatto ed errore di diritto:

- circa l'**errore di fatto** va rilevato che, in base al can. 1097, § 1, rende invalido il matrimonio, l'errore sulla identità della persona; non inficia la validità, invece (can. 1097, § 2), l'errore sulle qualità (bellezza, nobiltà, salute etc.) della persona, eccetto che tali qualità siano intese direttamente e principalmente.

Exemplum: L'errore sull'identità della persona *error in persona* ai sensi del **can. 1097, § 1 CIC** rende nullo il matrimonio. Si verifica quando una parte contrae matrimonio credendo di sposare una determinata persona, ma ne sposa un'altra, errore sostanziale che esclude la formazione del vero consenso.

### Esempio Classico di Errore sull'Identità (Nullità):

- **Caso di scambio:** Un soggetto contrae matrimonio per procura (o in casi estremi di confusione, come gemelli monozigoti) credendo di sposare Tizia, ma a causa di un errore di fatto sposa sua sorella gemella Caia.

### Differenza con l'Errore sulle Qualità (Solitamente Valido):

È fondamentale distinguere questo errore dall'errore sulla *qualità* della persona (can. 1097, § 2 CIC), che di norma **non** rende nullo il matrimonio.

- *Esempio non nullo:* Sposare qualcuno credendo che sia ricco o nobile, scoprendo poi che è povero o di umili origini.
- *Eccezione (Qualità direttamente intesa):* Il matrimonio è nullo se la qualità è stata intesa "direttamente e principalmente" (es. sposare una persona credendola libera, mentre è legata da un precedente matrimonio che non è stato dichiarato nullo)

*Exemplum 1097 § 2 CIC* Un esempio tipico di errore sulle qualità della persona che **NON** rende nullo il matrimonio (o annullabile un contratto, a meno che non sia determinante) è quello relativo a caratteristiche soggettive, estetiche, sociali o di salute **non** tali da impedire la vita coniugale o non intese come condizione essenziale del consenso.

### Esempio:

Tizio sposa Caia credendo che lei sia una famosa ereditiera o una modella di eccezionale bellezza. Dopo il matrimonio, scopre che Caia non è nobile né ricca, oppure che la sua bellezza era frutto di pesanti ritocchi, e che la sua condizione di salute fisica (es. leggera miopia o una cicatrice nascosta) è diversa da quella immaginata.

### Perché questo errore non rileva (eccetto che la qualità sia intesa direttamente e principalmente):

- **Non è "direttamente e principalmente" inteso:** A meno che Tizio non abbia sposato Caia *esclusivamente* per la sua bellezza (cioè, se fosse stata brutta non l'avrebbe sposata), tali qualità sono considerate secondarie rispetto all'identità della persona.
- **Non è una malattia invalidante:** Qualità come nobiltà, bellezza, o salute generale non ricadono solitamente nella categoria dell'errore essenziale di cui all'art. 122 c.c., che richiede malattie fisiche/psichiche che impediscono la vita coniugale o gravi condanne penali.

### Viceversa, l'errore è rilevante (essenziale) se:

La qualità era l'unico motivo del matrimonio: ad esempio, sposare qualcuno credendo sia medico laureato per poter gestire insieme un ambulatorio, quando in realtà non lo è. In tal caso, non si voleva sposare *quella* persona, ma *la qualità* di medico

**L'errore di diritto** e cioè quello circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio, vizia, invece, il consenso matrimoniale solo se sia causa determinante della volontà (can. 1099).

Exempla: L'errore di diritto (can. 1099 CIC) vizia il consenso matrimoniale solo se **determina la volontà** della parte, portandola a escludere le proprietà essenziali (unità, indissolubilità, sacramentalità). Esempi includono il ritenere il matrimonio scindibile, il rifiuto della fedeltà come obbligo, o il considerare il matrimonio un puro atto civile senza valore sacramentale.

**Esempi concreti di errore di diritto determinante la volontà:**

- **Indissolubilità (Can. 1099):** Una parte sposa l'altra con la ferma convinzione, radicata in una falsa comprensione del diritto, che se la convivenza diventa difficile, il matrimonio possa essere sciolto, escludendo implicitamente la volontà di un legame perpetuo.
- **Unità (Fedeltà):** Un soggetto ritiene che il matrimonio non imponga l'esclusività sessuale, accettando le "coppie aperte" e sposando l'altro credendo, per errore di diritto, che la monogamia non sia un obbligo essenziale.
- **Dignità Sacramentale:** Un battezzato sposa in chiesa pensando, per un errore di fondo, che il rito sia solo un'usanza sociale priva di effetti spirituali o di un legame soprannaturale, ponendo quindi un atto positivo di volontà che esclude il sacramento.

**Differenza con l'esclusione (can. 1101):**

Mentre l'errore di diritto è un falso giudizio dell'intelletto (credo che il matrimonio sia così), la simulazione o esclusione (can. 1101) è un atto positivo della volontà che rifiuta l'essenza del matrimonio, spesso causato proprio dal precedente errore di diritto

## **B) Violenza**

Giusta il can. 1103, «è invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi del quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”.

Effetto della violenza morale è il metus invalidante, che, per essere tale, deve presentare questi requisiti:

- deve derivare ab extrinseco cioè provenire da un soggetto (metum incutiens) diverso da quello che subisce il timore (metum patiens);
- deve essere gravis tale, cioè, da influire in hominem constantem (cioè su un tipo medio di uomo).

Per quanto concerne il cd. timore reverenziale è da rilevare che per la dottrina (BACCAR!) esso invalida il matrimonio solo se presenta i requisiti del timore (metus) vero e proprio e cioè se è:

- a) ab intrinseco;
- b) grave;
- c) non diversamente evitabile .

Exemplum: Il matrimonio è nullo ai sensi del **can. 1103 CIC** quando il consenso è estorto tramite violenza fisica o, più comunemente, timore grave incusso dall'esterno, che costringe una parte a sposarsi per evitare un male maggiore. La minaccia può provenire da genitori, dal partner o terzi, anche non intenzionalmente.

Ecco alcuni esempi pratici di nullità per timore grave o violenza (metus):

- **Matrimonio riparatore/forzato:** Matrimonio celebrato sotto la minaccia dei genitori della sposa di uccidere o disonorare il partner se non avesse sposato la figlia incinta.
- **Violenza di genere/psicologica:** Una donna costretta a sposarsi a causa di minacce fisiche continue, ricatti psicologici o ritorsioni gravi sulla sua famiglia d'origine o sui figli da parte del partner.
- **Timore reverenziale grave:** Situazione in cui un figlio/a è talmente sottomesso all'autorità genitoriale da sposare una persona non voluta per non scatenare l'ira, l'espulsione di casa o la diseredazione da parte dei genitori.
- **Minaccia di ritorsioni economiche o sociali:** Matrimonio contratto per evitare la distruzione della reputazione sociale o la perdita del lavoro (ad esempio, minaccia di licenziamento da parte di un datore di lavoro che è anche il padre del partner).

In tutti questi casi, la persona non sceglie liberamente il matrimonio, ma vi è "costretta" per liberarsi dalla pressione esterna. La nullità può essere dichiarata dal Tribunale Ecclesiastico.

## C) Dolo

Tale vizio del consenso è stato introdotto e regolamentato dal nuovo Codice, in conformità dei nuovi orientamenti conciliari.

Il can. 1098, infatti, sancisce la invalidità del matrimonio in caso di errore, provocato da inganno, su una qualità dell'altra parte, che sia tale da incidere, ove non sussista, sulla comunità di vita coniugale.

Exemplum: Il **canone 1098 del Codice di Diritto Canonico** stabilisce che il matrimonio è invalido se contratto per effetto di un dolo (inganno) ordito per ottenere il consenso, riguardo a una qualità dell'altra parte che, per sua natura, possa perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. Il dolo richiede due elementi: l'inganno intenzionale (azione o omissione) e la gravità della qualità nascosta. Ecco alcuni esempi pratici che possono configurare la nullità per dolo:

- **Celamento di una grave malattia psichiatrica o fisica:** Nascondere deliberatamente la presenza di una malattia mentale grave, dipendenze (tossicodipendenza, alcolismo) o malattie sessualmente trasmissibili, che rendono impossibile o estremamente difficile la vita in comune e la condivisione del progetto matrimoniale.
- **Falsa rappresentazione della capacità riproduttiva:** Occultare la propria sterilità o impotenza, specialmente se l'altra parte aveva espresso chiaramente il desiderio di avere figli come obiettivo primario del matrimonio.
- **Nascondere una precedente unione o figli:** Celare di essere stato sposato precedentemente (se il matrimonio è ancora valido per la Chiesa) o di avere figli da un'altra relazione, falsificando il proprio stato libero.
- **Inganno sulla vera identità o su precedenti penali gravi:** Fingere una condizione sociale, economica o morale inesistente, o nascondere condanne penali gravi o una latitanza, che inficiano la fiducia e la sicurezza della convivenza.
- **Dolo finalizzato a ottenere benefici diversi dal matrimonio:** Celare di sposarsi solo per ottenere il permesso di soggiorno, la cittadinanza o una posizione economica, senza intenzione di costruire una vera comunità di vita (simulazione).

**Elementi chiave per la nullità (can. 1098):**

1. **Dolo attivo/passivo:** Non basta un malinteso, deve esserci un raggiro (tacere o mentire).
2. **Fine del dolo:** Il dolo deve essere posto in essere *per ottenere il consenso*.
3. **Qualità grave:** La qualità nascosta deve perturbare gravemente la vita coniugale.
4. **Causalità:** Se la parte ingannata avesse conosciuto la verità, non avrebbe contratto il matrimonio.

#### 4. La condizione apposta al consenso

Contrariamente al precedente, il nuovo Codice, in armonia con il concetto di matrimonio elaborato dal Concilio ecumenico e ribadendo un principio già stabilito per la Chiesa orientale (v. can. 85 del motu proprio «*Crebre allatae*» del 1949, ripreso dal can. 826 del Codex delle chiese orientali) ha sancito che il matrimonio, condizionato a un evento futuro e incerto (la classica condizione propria *de futuro*), è in ogni caso invalido (can. 1102, § 1).

È interessante notare la differenza con l'art. 108 cod. civ. che, per quanto concerne il matrimonio civile, stabilisce che la eventuale condizione si ha, invece, come non apposta: in diritto canonico, rileva BACCARI, solo la vera volontà dei contraenti è costitutiva del matrimonio e non può essere sostituita da alcuna prescrizione o presunzione legislativa.

Il Codice continua invece a consentire (can. 1102, § 2 e § 3) la cd. condizione impropria (*de preterito vel de presenti*) che consiste in un fatto, già verificatosi al momento in cui le parti contraggono matrimonio, ma di cui esse non sono ancora a conoscenza. Detta condizione, però, non può apporsi lecitamente senza l'autorizzazione scritta del Vescovo diocesano.

**Exemplum** Il Codice di Diritto Canonico (CIC) disciplina la condizione nel consenso matrimoniale nel canone 1102, distinguendo nettamente tra la condizione di futuro (*de futuro*) e quella di passato o presente (*de praeterito vel de praesenti*).

Ecco esempi di matrimoni invalidi, basati sulla normativa e la giurisprudenza canonica:

##### 1. Condizione di Futuro (Invalida - Can. 1102 § 1)

La condizione *de futuro* è sempre invalida perché contraria alla natura indissolubile del matrimonio, che richiede un consenso totale e definitivo, non subordinato a eventi futuri.

- **Esempio:** "Ti sposo a condizione che entro due anni avremo un figlio". Se la condizione non si verifica, il matrimonio è nullo.
- **Esempio:** "Accetto di sposarti solo se verrai trasferito nella mia città".
- **Esempio:** "Ti sposo se entro il prossimo anno non perderai il lavoro".

##### 2. Condizione di Passato o Presente (Valida solo se il fatto sussiste - Can. 1102 § 2)

La condizione *de praeterito vel de praesenti* è lecita (previa autorizzazione dell'Ordinario, altrimenti è illecita ma non necessariamente nulla se la condizione è vera). In questo caso, il matrimonio è valido o nullo a seconda che la circostanza esista o meno al momento del consenso.

- **Esempio (Matrimonio Nullo):** "Ti sposo se sei laureato" (condizione di presente), ma in realtà l'altro soggetto non è laureato. Il matrimonio è nullo perché la condizione non sussiste.
- **Esempio (Matrimonio Nullo):** "Ti sposo se non hai mai avuto altre relazioni" (condizione di passato), ma in realtà il soggetto ha avuto una relazione precedente. Il matrimonio è nullo.

### 3. Simulazione per Condizione (Simulatio in conditione)

Quando la condizione apposta nega l'essenza stessa del matrimonio (indissolubilità, fedeltà, prole).

- **Esempio:** "Ti sposo a patto che, se non andiamo d'accordo, ci separeremo e potrò sposare un'altra persona" (Esclusione dell'indissolubilità).
- **Esempio:** "Ti sposo, ma se trovo qualcuno che mi piace di più, sono libera di lasciarti" (Esclusione dell'indissolubilità).

**Nota bene:** Per la validità del matrimonio, la condizione deve essere provata (confessione delle parti, criteri di stima o reazione all'evento)

## 5. Forme di manifestazione del consenso

Gli sposi, per contrarre validamente il matrimonio, debbono essere presenti contemporaneamente e di persona e manifestare il consenso matrimoniale con la parola o, se non possono parlare, con segni equivalenti (can. 1104).

Il matrimonio può essere contratto anche con l'ausilio di un interprete che, però, deve essere di fiducia del parroco (can. 1106).

Il can. 1105 prevede il matrimonio per procura e richiede per la validità di esso:

- 1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata;
- 2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico.

Per la validità del mandato si richiede:

- o che esso venga sottoscritto, oltre che dal mandante, anche dal Parroco o dal Vescovo del luogo ove il mandato viene conferito, o da un sacerdote da essi delegato, o almeno da due testimoni;
- oppure che esso venga redatto con documento autentico a norma del diritto civile (ad es. procura notarile).

Qualora il mandante non sappia scrivere, deve farsene menzione nello stesso mandato ed aggiungere un altro testimone che firmi egli pure lo scritto: altrimenti il mandato è invalido.

Qualora il mandante, prima del matrimonio, revochi il mandato o perda l'uso di ragione (cade in pazzia recita il Codice), il matrimonio, eventualmente contratto per procura, è invalido anche se il procuratore o l'altra parte contraente ignoravano queste circostanze.

Il consenso matrimoniale, una volta manifestato, gode del favore del diritto: il can. 1107 stabilisce, infatti, che «anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non consti della sua revoca».

## La nullità del matrimonio canonico per incapacità

La nullità del matrimonio canonico per incapacità, disciplinata dal **canone 1095 del Codice di Diritto Canonico (CIC)**, riguarda le cause di natura psichica che rendono una persona inabile a contrarre matrimonio valido. Il consenso matrimoniale, per essere valido, richiede una sufficiente maturità psichica e la capacità di intendere e volere.

### Schema: Canone 1095 - Incapacità al Matrimonio

Il canone 1095 identifica tre specifiche fattispecie di incapacità:

1. **Can. 1095 n. 1 - Difetto di uso di ragione:** Sono incapaci coloro che mancano di un sufficiente uso di ragione. Si tratta di una incapacità intellettuale/volitiva (es. psicosi, alterazioni mentali permanenti o transitorie) presente al momento del consenso.

**Exemplum** Il Canone 1095 n.1 del Codice di Diritto Canonico sancisce la nullità del matrimonio quando uno o entrambi i nubenti mancano di un "sufficiente uso di ragione", impedendo la formazione di un vero consenso umano. Si tratta di un'incapacità di intendere e volere nel momento del matrimonio, che può essere dovuta a disturbi psichici, intossicazioni o alterazioni momentanee dello stato di coscienza.

**Esempi concreti di nullità (Can. 1095 n. 1):**

- **Alterazione da sostanze (momento del consenso):** Matrimonio celebrato sotto l'effetto grave di alcool, droghe o farmaci che inibiscono la capacità di comprendere l'atto.
- **Malattie mentali gravi:** Persona affetta da psicosi acuta, demenza o delirio al momento delle nozze, che impedisce la comprensione del patto matrimoniale.
- **Stato di incoscienza momentanea:** Celebrazione avvenuta in stato di ipnosi, sonnambulismo o delirio febbrile.
- **Incapacità di intendere e volere cronica o transitoria:** Situazioni in cui, a causa di una patologia, il nubente non domina le proprie facoltà intellettive e volitive, non rendendosi conto di ciò che sta facendo.

Questo difetto deve essere provato al momento preciso della celebrazione, rendendo l'atto non un atto umano cosciente, ma una semplice formalità priva di consenso

2. **Can. 1095 n. 2 - Difetto di discrezione di giudizio (grave):** Sono incapaci coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. Riguarda l'immaturità psico-affettiva o disturbi di personalità che impediscono di valutare criticamente la scelta matrimoniale.

**Exemplum:** Il Canone 1095 n.2 del Codice di Diritto Canonico dichiara nullo il matrimonio contratto da chi difetta gravemente di discrezione di giudizio (maturità psichica e critica) nel comprendere e assumere i diritti/ doveri essenziali coniugali. Non si tratta di follia, ma di una incapacità di valutare l'impegno matrimoniale.

**Esempi concreti di difetto di discrezione di giudizio (n. 2):**

- **Immaturità di giudizio:** Scelta di sposarsi senza la necessaria maturità, dettata da leggerezza, superficialità, o da una visione irrealistica del matrimonio.

- **Matrimonio riparatore/forzato:** Matrimoni contratti sotto forte pressione psicologica, timore reverenziale o necessità, in cui manca la piena libertà interna di scegliere il coniuge e il matrimonio.
- **Incapacità di intendere l'impegno:** Situazioni in cui una delle parti non ha la capacità di valutare la natura perenne e fedele del vincolo, ad esempio per personalità narcisistiche o immaturità affettiva profonda.
- **Presenza di dipendenze (non necessariamente in atto):** Dipendenze (alcool, droga, gioco, sesso) che al momento del consenso alterano gravemente la capacità di decidere razionalmente (difetto di discretio iudicii).
- **Leggerezza e sprovvedutezza:** Decisioni prese con eccessiva fretta, senza riflettere sulla responsabilità del patto matrimoniale, spesso riscontrabili in giovanissima età o in contesti di scarsa consapevolezza.

**Differenza chiave:** Il difetto di discrezione (can. 1095, 2°) riguarda la **volontà e la capacità critica** nel momento del sì, mentre il can. 1095, 3° riguarda l'incapacità di assumere (di *fare poi*) gli obblighi.

La nullità viene dichiarata dal Tribunale Ecclesiastico a seguito di un processo

### 3. Can. 1095 n. 3 - Incapacità di assumere gli obblighi essenziali: Sono incapaci coloro che, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (es. fedeltà, indissolubilità, comunità di vita, educazione dei figli).

**Exemplum** La nullità del matrimonio per il **Can. 1095 n. 3** riguarda la incapacità di assumere obblighi coniugali essenziali (fedeltà, indissolubilità, convivenza, educazione dei figli) dovuta a cause psichiche gravi e preesistenti (come turbe psichiche, gravi immaturità, dipendenze) che impediscono alla persona di comprendere o di realizzare concretamente tali impegni.

**Esempi concreti di cause di natura psichica:**

- **Immaturità psico-affettiva:** Incapacità di gestire le responsabilità della vita coniugale, spesso legata a una personalità narcisistica o infantile che impedisce la donazione reciproca.
- **Dipendenze patologiche:** Alcolismo, tossicodipendenza o ludopatia cronica e non curata, che rendono la persona incapace di condividere la vita e garantire la fedeltà o la comunità di vita.
- **Disturbi della personalità:** Personalità antisociale, borderline o schizoide che impedisce di comprendere o sostenere il patto matrimoniale.
- **Ninfomania Satiriasi:** Turbe psico-sessuali che impediscono l'obbligo della fedeltà.
- **Psicosi gravi:** Forme di malattia mentale che alterano la capacità di intendere e volere riguardo agli impegni matrimoniali.

**Punti chiave per la nullità:**

- L'incapacità deve essere **grave** e non una semplice difficoltà.
- La causa deve essere di natura **psichica** (patologica).
- Deve essere **antecedente** o contemporanea al momento del matrimonio.
- Spesso si riscontra una grave immaturità psicologica, specialmente quando unita a una fuga della responsabilità
- 

**Elementi Comuni:**

- **Antecedenza:** L'incapacità deve esistere al momento della celebrazione (non solo prima o dopo).

- **Gravità:** Deve trattarsi di una patologia o grave anomalia, non di semplice immaturità o difficoltà relazionale.
- **Natura Psichica:** La causa deve essere di origine psicologica/psichiatrica.

**Focus** La nullità del matrimonio canonico per il can 1095 n.2 (grave difetto di discrezione di giudizio) e n.3 (incapacità di assumere obblighi) riguarda l'incapacità psichica al momento del consenso. Il n. 2 si concentra sulla **mancaanza di comprensione/libertà critica** (valutazione), mentre il n. 3 sulla **impossibilità fisica o psichica di adempiere** agli obblighi essenziali.

**Canone 1095 n. 2: Grave difetto di discrezione di giudizio**

- **Definizione:** Il soggetto non ha compreso o non ha valutato criticamente i diritti/ doveri del matrimonio, o non ha avuto la libertà interna necessaria per sceglierli. È un vizio del **consenso** (volitivo e intellettuale).
- **Esempi:**
  - **Immaturità grave:** Scelta impulsiva, immaturità psico-affettiva tale da non comprendere la stabilità del vincolo.
  - **Matrimonio "fuga":** Sposarsi solo per scappare da una situazione familiare difficile (es. genitori autoritari), senza valutare la nuova vita matrimoniale.
  - **Grave difetto di riflessione:** Sposarsi dopo una frequentazione troppo breve e superficiale, senza riflettere sul significato della fedeltà o dell'indissolubilità.
- **Focus:** La persona non ha "capito" o non era "libera" di decidere al momento del "sì".

**Canone 1095 n. 3: Incapacità di assumere obblighi essenziali**

- **Definizione:** Il soggetto, per cause di natura psichica, pur potendo comprendere il matrimonio, non è in grado di **adempiere** agli obblighi essenziali (amore coniugale, fedeltà, indissolubilità, prole). È un vizio della **capacità**.
- **Esempi:**
  - **Narcisismo patologico:** L'incapacità di dedicarsi al bene del coniuge (bonum coniugum) a causa di una fissazione sul proprio ego.
  - **Alcolismo/Tossicodipendenza cronica:** L'incapacità psichica di gestire la vita familiare e gli obblighi verso l'altro.
  - **Ninfomania/Satiriasi:** Incapacità di rispettare l'obbligo della fedeltà.
  - **Omosessualità incosciente o non integrata:** Qualora sia causa di una reale incapacità a relazionarsi con l'altro sesso.
- **Focus:** La persona, per motivi strutturali della sua psiche, non "può" mantenere il "sì".

**Differenze Principali**

| Caratteristica     | Can. 1095 n. 2 (Discrezione)                          | Can. 1095 n. 3 (Incapacità)         |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Natura del difetto | Difetto di <b>valutazione/volontà</b> (sapere/volere) | Difetto di <b>capacità</b> (potere) |
| Momento critico    | Durante la deliberazione del consenso                 | Durante l'esecuzione degli obblighi |
| Incapacità         | Intellettiva e di libertà interna                     | Psicofisica o psichica strutturale  |
| Esempio tipico     | Sposarsi senza capire cosa si fa                      | Sposarsi volendo, ma senza farcela  |

Entrambi i casi richiedono che la causa psichica fosse presente *al momento del consenso*.

## Riassumendo ulteriormente sulla Incapacità Psichica e Capi di Nullità

Il matrimonio canonico è un atto umano che richiede la piena capacità di intendere (conoscere cosa si sta facendo) e volere (libera scelta). Quando una delle parti, per ragioni psichiche, non è in grado di esprimere questo consenso, il matrimonio è nullo. Il canone 1095, riformulato nel 1983, dà spazio all'antropologia moderna e alle conoscenze psicologiche.

### 1. Il difetto di uso di ragione (1095, 1°)

- È il caso più radicale: la parte non capisce il significato del matrimonio.
- **Esempi:** Malattie mentali gravi, stati di ebbrezza profonda o alterazione psichica acuta al momento delle nozze.

### 2. Il difetto di discrezione di giudizio (1095, 2°)

- La parte è cosciente, ma non ha la maturità necessaria per comprendere le conseguenze del matrimonio o la capacità critica di scegliere.
- **Esempi:** Immaturità affettiva profonda, personalità narcisistica, dipendenze che offuscano il giudizio.
- 

Non basta una scarsa preparazione, serve un grave deficit di giudizio.

### 3. L'incapacità di assumere obblighi essenziali (1095, 3°)

- La parte *capisce* cos'è il matrimonio (quindi ha discrezione), ma non *può* concretamente adempiere agli obblighi (fedeltà, convivenza, indissolubilità) a causa di una struttura psichica patologica.
- **Esempi:** Ninfomania/satiriasi, forme gravi di egoismo che impediscono la comunità di vita, incapacità di fedeltà cronica.

#### Differenza 2° vs 3°

- **n. 2:** Incapacità a *capire/valutare* (difetto del consenso intellettuale).
- **n. 3:** Incapacità a *fare* (difetto del consenso volitivo/assuntivo).
- 

#### Conclusioni

La dichiarazione di nullità verifica se il matrimonio è mai esistito. Se l'incapacità è provata (spesso tramite perizia psicologica), la Chiesa dichiara la nullità per difetto di consenso.

## Sezione Quarta

### La forma della celebrazione del matrimonio

#### 1. Generalità

Come abbiamo esaminato, l'elemento costitutivo del matrimonio è il consenso delle parti: di conseguenza, purché il consenso sussista, non sarebbe necessaria alcuna particolare formalità per la celebrazione del matrimonio (BACCARI).

La Chiesa, però, in considerazione della importanza del matrimonio quale sacramento e delle sue ripercussioni nella vita ecclesiale stessa rispetto non solo ai coniugi, ma anche ai figli (poiché con il matrimonio si costituisce la

famiglia ecclesia domestica), ha ritenuto necessario ed opportuno di richiedere la forma pubblica di celebrazione per la validità del matrimonio.

Il matrimonio, pertanto, è da considerarsi un atto formale, in quanto la forma, come vedremo, è prescritta ad validitatem per assicurare la certezza della costituzione del vincolo, produttivo, come rileva BACCARI, «di effetti importantissimi nello stato giuridico dei fedeli e per ragioni che riguardano lo stesso bonum animae».

## **2.Assistenza al matrimonio**

Giusta il disposto del can. 1108 sono validi (salvo le eccezioni che tra poco esamineremo) soltanto i matrimoni. che si contraggono alla presenza del Vescovo diocesano o del parroco ovvero del sacerdote o del diacono da essi delegato, nonché di due testimoni.

In questo caso il Vescovo, il parroco e i loro delegati rivestono la qualifica di assistente, intendendosi per tale colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e lo riceve in nome della Chiesa.

Il Vescovo diocesano e il parroco entro i confini del proprio territorio assistono validamente-e al matrimonio non solo di coloro che dipendono dalla loro giurisdizione territoriale ma anche di coloro che non vi appartengono; essenziale è che almeno uno dei contraenti sia di rito latino (can. 1109).

La facoltà di assistere ai matrimoni può, dal Vescovo o dal parroco, essere delegata a sacerdoti e diaconi espressamente determinati (can. 1111).

Tale delega può essere:

- a) generale (deve essere data sempre per iscritto);
- b) speciale (che può riguardare anche un matrimonio determinato).

Ricordiamo, a tal proposito, che, giusta il disposto del can. 1071, § I, occorre specifica licenza dell'Ordinario del luogo per potere assistere:

- al matrimonio dei girovagli. ossia di coloro che non hanno né domicilio, né quasi domicilio ecclesiastico; al matrimonio che non può essere celebrato o riconosciuto a norma della legge civile;
- al matrimonio di chi sia vincolato da obblighi naturali, derivanti da una precedente unione, verso l'altra parte e/o i figli nati da detta unione (potrebbe essere il caso di un matrimonio civile);
- al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica (10);
- al matrimonio di chi sia incorso in una censura;
- al matrimonio di un minorenne, qualora dovesse avvenire all'insaputa dei suoi genitori o contro la loro ragionevole volontà;

- al matrimonio da contrarre per procura.

Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenutane facoltà dalla Santa Sede può delegare anche dei laici idonei, capaci di istruire gli sposi e preparati a svolgere la liturgia sacramentale (can. 11 I 2).

Va ricordato che, in base al can. 1110 l'Ordinario e il parroco personali, ad es. l'Ordinario militare e i cappellani militari, possono validamente assistere al matrimonio in cui almeno un contraente sia sottoposto alla loro giurisdizione, come è per i militari.

Il can.1116 prevede, comunque, in deroga alle disposizioni di cui sopra, che, ove non si possa avere o raggiungere il Vescovo diocesano o il parroco o un loro delegato, senza grave incomodo, coloro che intendono celebrare il matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni, in caso di pericolo di morte e fuori di questa ipotesi, se si prevede prudentemente che tale stato di cose durerà almeno per un mese.

Ferma restando la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni, è, comunque, opportuno che, qualora sia reperibile un qualsiasi altro sacerdote o diacono, questi venga chiamato ad assistere, assieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio.

**Exempla:** Il matrimonio canonico è nullo per **mancanza di forma** (o difetto di forma) quando un cattolico (battezzato nella Chiesa cattolica o in essa ricevuto) non osserva la forma canonica prescritta dal Codice di Diritto Canonico, ovvero non celebra le nozze davanti a un vescovo, parroco o delegato, e alla presenza di due testimoni.

Ecco alcuni esempi comuni di nullità per mancanza di forma celebrativa:

- **Matrimonio civile puro:** Un cattolico che si sposa solo in comune (matrimonio civile) senza aver ricevuto la dispensa dalla forma canonica.
- **Matrimonio celebrato davanti a un ministro non cattolico:** Un cattolico che si sposa davanti a un pastore protestante, un rabbino o altro ministro di culto non cattolico, senza autorizzazione.
- **Matrimonio in chiesa senza delega:** Celebrazione in una chiesa cattolica, ma alla presenza di un sacerdote o diacono che non è il parroco del luogo e non ha ricevuto la delega ufficiale per assistere a quel matrimonio.
- **Celebrazione davanti a un'autorità civile (non religiosa):** Sposarsi davanti a un sindaco, assessore o notaio, anziché davanti al ministro di culto.
- **Mancanza dei testimoni:** Celebrazione svolta davanti al sacerdote ma senza la presenza di almeno due testimoni qualificati.
- **Matrimonio celebrato "via internet" o per procura irregolare:** Casi in cui la presenza fisica richiesta dal diritto canonico non viene soddisfatta.

**Aspetti chiave:**

- **Chi è obbligato:** La forma canonica è obbligatoria per tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, a meno che non l'abbiano abbandonata con un atto formale prima del 2009 (norma oggi superata, cfr. can. 1117).

- **Convalida:** Il matrimonio nullo per vizio di forma, per diventare valido, deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica.
- **Procedura:** La nullità per difetto di forma è gestita tramite un processo documentale, spesso più rapido della causa ordinaria, presso il Tribunale Ecclesiastico.

### 3. Luogo di celebrazione e rito liturgico

#### A) Luogo

Se almeno una delle parti contraenti è battezzata nella Chiesa cattolica, o in essa accolta (can. 1117), il matrimonio deve essere celebrato nell'ambito della parrocchia (e normalmente nella chiesa parrocchiale) ove uno degli sposi (di regola la sposa) abbia il domicilio o il quasi domicilio (v. can. 102), o se si tratta di girovaghi nella parrocchia ove attualmente dimorano (can. 1115); con il permesso del proprio Vescovo o del proprio parroco, tuttavia, il matrimonio può essere celebrato altrove (fuori della Diocesi o parrocchia propria, ovvero in altra chiesa non parrocchiale, in un oratorio, in un altro luogo conveniente).

#### B) Rito

Nella celebrazione del matrimonio vanno osservati i riti liturgici prescritti e approvati dalla Chiesa o recepiti per consuetudini legittime (can. 1119); è, comunque, in facoltà delle Conferenze Episcopali redigere, con l'approvazione della Santa Sede, un proprio rito del matrimonio, adeguato alle usanze locali armonizzate con lo spirito cristiano, fermo restando che l'assistente al matrimonio, chieda e riceva di persona la manifestazione del consenso dei contraenti.

### 4. I matrimoni misti

Si definisce misto il matrimonio fra due persone battezzate, di cui una appartenga alla Chiesa cattolica e l'altra, invece, sia iscritta ad una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Tale matrimonio, giusta i cann. 1124 e 1125, non può essere celebrato senza espressa licenza che può essere concessa dal Vescovo diocesano, in presenza di una causa giusta e ragionevole e previo adempimento delle seguenti condizioni:

- a) la parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati nella Chiesa cattolica;
- b) di queste promesse deve essere tempestivamente informata la parte non cattolica;

c) entrambe le parti siano istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei contraenti.

La forma da osservare ad validitatem per i matrimoni misti è, di regola, quella ordinaria; qualora ostino gravi difficoltà, il Vescovo locale può dispensare da essa salva sempre, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione (can. 1127).

A norma dei cann. 1126 e 1127, spetta alle Conferenze Episcopali (11):

- a) stabilire il modo con cui debbono essere fatte le dichiarazioni e le promesse delle parti cattoliche;
- b) dare norme perché l'eventuale dispensa dalla forma canonica proceda in modo armonico, evitando così una prassi troppo diversa e difforme da Diocesi a Diocesi con possibile scandalo dei fedeli.

**Exemplum** Un matrimonio misto, secondo il canone 1124 CIC, è l'unione tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica (es. luterana, ortodossa). Il canone 1125 CIC richiede un "permesso" del Vescovo, previa promessa della parte cattolica di salvaguardare la fede e battezzare i figli nel cattolicesimo, informandone la parte non cattolica.

**Esempio Pratico e Procedure:**

- **Scenario:** Marco (battezzato cattolico) vuole sposare Elena (battezzata luterana) in Chiesa.
- **Licenza (Can. 1124):** Il matrimonio è illecito senza l'espressa licenza dell'Ordinario del luogo (Vescovo).
- **Condizioni (Can. 1125):**
  1. Marco dichiara di voler allontanare i pericoli di abbandonare la fede e promette di fare il possibile per battezzare ed educare i figli nella Chiesa Cattolica.
  2. Elena viene informata di queste promesse/impegni presi da Marco.
  3. Entrambi vengono istruiti sui fini e le proprietà del matrimonio (indissolubilità, unità).
- **Celebrazione:** Di norma avviene in forma religiosa cattolica, ma è possibile ottenere la dispensa dalla forma canonica se sussistono gravi difficoltà.

Questo tipo di matrimonio, pur essendo valido se celebrato con la licenza, mantiene una distinzione rispetto al matrimonio con *disparità di culto* (parte battezzata e non battezzata), che richiede invece una dispensa vera e propria

## 5. Celebrazione segreta

Per una grave e urgente causa, quando cioè potrebbero derivare seri inconvenienti dalla pubblicità della forma ordinaria, il Vescovo diocesano può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto (cd. matrimonio di coscienza) (can. 1130).

Tale permesso comporta (can. 1131):

- a) In segretezza delle indagini prematrimoniali;

b) l'osservanza del segreto, sull'avvenuta celebrazione del matrimonio, da parte del Vescovo, del sacerdote o diacono assistente, dei testimoni e dei coniugi.

L'obbligo del segreto cessa per il Vescovo (e i suoi successori) se da esso derivi un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio (ad es. l'omissione del Battesimo della prole) (can. 1132); di ciò le parti contraenti debbono essere edotte prima della celebrazione del matrimonio.

**Exemplum:** Il matrimonio segreto (o di coscienza), regolato dal can. 1130 del Codice di Diritto Canonico, è una forma eccezionale di matrimonio autorizzata dall'Ordinario del luogo (vescovo) per gravi ed urgenti ragioni, celebrata senza pubblicazioni e annotata solo in un registro speciale nell'archivio segreto della Curia.

**Esempio concreto di applicazione:**

Una coppia che convive (concubinato) desidera regolarizzare la propria situazione sacramentale, ma l'annuncio pubblico delle nozze causerebbe un danno enorme e immediato alla loro reputazione, alla loro sicurezza personale (persecuzione in contesti lavorativi o sociali), o un grave scandalo, senza possibilità di rimandare le nozze.

**Caratteristiche del matrimonio segreto (can. 1130-1133):**

- **Autorizzazione:** È necessaria la licenza del Vescovo.
- **Riservatezza:** Le indagini prematrimoniali e la celebrazione avvengono nel massimo segreto.
- **Partecipanti:** Sono presenti solo gli sposi, il sacerdote assistente e due testimoni, tutti tenuti al segreto.
- **Registrazione:** Non viene registrato nei registri parrocchiali ordinari, ma nel registro dell'archivio segreto della Curia.
- **Effetti:** È un matrimonio valido per la Chiesa, ma solitamente non viene trascritto civilmente.

Il segreto cessa se sussiste il pericolo di grave scandalo o di danno per la santità del matrimonio stesso

## 6. Adempimenti successivi alla celebrazione e gli effetti del matrimonio

### A) Adempimenti successivi

A cura del parroco del luogo della celebrazione, il matrimonio viene annotato nell'apposito libro dei matrimoni nonché nel libro dei battezzati al nome di ciascun coniuge (canoni 1121 e 1122), con eventuali comunicazioni alle parrocchie competenti.

A tal uopo è previsto (can. 1121, § 2), che, in caso di matrimonio celebrato senza la presenza dell'assistente competente a norma di diritto, il sacerdote o il diacono eventualmente presenti, o, altrimenti, i testimoni, sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all'Ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio celebrato in segreto viene, invece, annotato solo in uno speciale registro conservato nell'archivio segreto della curia (can. 1133).

## **B) Effetti del matrimonio**

Dal matrimonio valido sorge tra i coniugi un vincolo, per sua natura, perpetuo ed esclusivo; i coniugi cristiani, inoltre, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati in forza del sacramento-matrimonio (can. 1134).

Essi, per quanto riguarda la vita coniugale, hanno parità di diritti e doveri (can. 1135) e in particolare il dovere gravissimo e il diritto primario di curare l'educazione della prole sotto tutti gli aspetti (can. 1136). I figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo sono legittimi: si presumono tali i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale; ne è considerato padre (fino alla documentata prova del contrario) colui che è tale in forza del matrimonio (cann. 1137 e 1138).

I figli illegittimi possono essere legittimati o per il successivo matrimonio dei genitori o per rescritto della S. Sede ed in tal caso vengono del tutto equiparati ai legittimi (cann. 1139 e 1140).

## **7. Convalidazione del matrimonio**

### **A) Generalità**

Per il *favor matrimonii* si ammette la convalida del matrimonio originariamente invalido (cioè nullo).

Si distinguono due forme di convalida:

- 1) la convalidazione semplice;
- 2) la sanazione in radice.

Queste due forme di convalida sono, ovviamente, possibili sempre che non si tratti di nullità derivante da un impedimento dirimente non dispensabile.

### **B) Convalidazione semplice**

La convalida semplice, che agisce ex nunc, può aversi in tre casi:

- a) nullità a causa di un impedimento dirimente; è necessario che l'impedimento cessi o venga dispensato e che venga rinnovato il consenso (ad validitatem) almeno dalla parte che è consapevole dell'impedimento (cann.1156-1158);
- b) nullità a causa di un vizio di consenso: il matrimonio si convalida se dà il consenso (in forma canonica o in segreto a seconda che il vizio possa o no essere provato) la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell'altra parte (can. 1159);
- c) nullità a causa di un vizio di forma: il matrimonio, per diventare valido, deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica

**Exemplum:** La convalidazione del matrimonio nel diritto canonico (canoni 1156-1160 CIC) è il processo tramite il quale un matrimonio originariamente invalido (nullo) diventa valido. Si distingue tra convalidazione semplice e sanazione in radice.

Ecco esempi pratici basati sui canoni richiesti:

### 1. Convalida semplice (Cann. 1156, 1157, 1158)

La convalida semplice richiede che la causa della nullità cessi e che il consenso venga rinnovato.

- **Canone 1156 - Convalida di un matrimonio nullo per impedimento dirimente:**
  - **Esempio:** Una coppia cattolica si è sposata ma uno dei due era legato da un **precedente vincolo matrimoniale** (impedimento di *ligamen*). Successivamente, il primo coniuge muore. L'impedimento cessa. Per convalidare, la coppia deve rinnovare il consenso matrimoniale con la forma canonica.
  - **Esempio:** Un matrimonio celebrato nonostante un **impedimento di età** (es. sposa tredicenne). La convalidazione avviene automaticamente quando entrambi i coniugi raggiungono l'età richiesta, *a condizione* che rinnovino il consenso.
- **Canone 1157 - Necessità della rinnovazione del consenso:**
  - La rinnovazione deve essere un **nuovo atto di volontà**, consapevole che il matrimonio precedente era nullo.
  - **Esempio:** Gli sposi celebrano le nozze davanti a un testimone incompetente. Scoperto l'errore, i due si recano nuovamente dal parroco (in presenza del testimone competente) e dichiarano esplicitamente di volersi prendere come marito e moglie, sanando il difetto precedente.
- **Canone 1158 - Rinnovazione del consenso per impedimento pubblico:**
  - **Esempio:** Se l'impedimento era di **consanguineità** (pubblico), la convalidazione deve avvenire in forma pubblica (sposi + parroco + testimoni), assicurandosi che sia stata ottenuta la dispensa.

### 2. Convalida del matrimonio nullo per difetto di consenso (Can. 1159)

Il canone 1159 si applica quando il matrimonio è nullo perché una o entrambe le parti non avevano dato un consenso valido (es. per simulazione, paura, violenza), ma in seguito hanno cambiato idea.

- **Esempio (Simulazione):** Un coniuge aveva escluso la volontà di avere figli (esclusione della *proles*) al momento delle nozze, rendendo il matrimonio nullo. Successivamente, cambia idea e desidera sinceramente una famiglia. Il matrimonio si convalida se il consenso viene rinnovato con la piena volontà di accettare i fini del matrimonio.
- **Esempio (Violenza/Paura):** Una parte è stata costretta a sposarsi (*metus*). Una volta libera dal timore, continua a convivere e decide di accettare il coniuge liberamente. La rinnovazione del consenso sana il precedente difetto.

## Sintesi delle forme di Convalida

| Canone | Situazione            | Azione richiesta                                  |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1156   | Impedimento dirimente | Cessazione impedimento + Rinnovo consenso         |
| 1157   | Generalità convalide  | Nuovo atto di volontà (consenso)                  |
| 1158   | Impedimento pubblico  | Rinnovo in forma canonica (pubblica)              |
| 1159   | Difetto di consenso   | Rinnovo del consenso (parte che ha cambiato idea) |

*Nota: Se la causa di nullità è un difetto di forma (es. matrimonio solo civile), si applica il canone 1160*

## C) Sanazione in radice

Nei casi in cui il consenso sia stato validamente prestato e perseveri (cioè non sia stato revocato) e si tratti di nullità derivante solo da impedimento dirimente o da difetto di forma, il matrimonio può essere sanato in radice, e con effetti *ex tunc*, con provvedimento della autorità ecclesiastica e senza rinnovazione del consenso stesso (cann. 1161-1163).

Poiché in questo caso il matrimonio-sacramento si è già costituito col consenso valido delle parti, la sanazione può addirittura essere concessa, anche se in casi eccezionali, anche all'insaputa di una o entrambe le parti (can. 1164). Competente a concedere la sanazione è la Sede Apostolica; in singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano salvo che si tratti di impedimenti dirimenti dispensabili solo dalla Sede Apostolica o di impedimenti di diritto naturale o divino positivo già cessati (can. 1165).

**Exemplum** La sanazione in radice (canoni 1161-1163 CIC) è un atto amministrativo dell'autorità ecclesiastica competente (solitamente il Vescovo diocesano) che sana un matrimonio nullo senza che sia necessario rinnovare il consenso nuziale. Essa implica la dispensa da un eventuale impedimento e dalla forma canonica, retroagendo gli effetti al momento della celebrazione invalida.

Ecco alcuni esempi pratici e casi tipici in cui si applica:

### 1. Matrimonio civile tra battezzati (o tra cattolico e non cattolico)

- **Situazione:** Due cattolici (o un cattolico e un battezzato acattolico) si sono sposati solo civilmente per motivi ideologici o personali, senza seguire la forma canonica.
- **Sanazione:** Se le parti desiderano sanare la loro situazione ma, per motivi gravi o per disinteresse, non vogliono o non possono rinnovare il consenso in chiesa davanti al parroco, il Vescovo può concedere la sanazione in radice, riconoscendo il matrimonio valido fin dalla data del matrimonio civile.

### 2. Matrimonio con impedimento di "disparità di culto" (non dispensato)

- **Situazione:** Un cattolico sposa una persona non battezzata senza la dispensa vescovile dall'impedimento di disparità di culto (can. 1086).
- **Sanazione:** La Chiesa può sanare questo matrimonio se il consenso permane, dispensando retroattivamente dall'impedimento.

### 3. Matrimonio con impedimento di "ordine sacro" o "voto perpetuo"

- **Situazione:** Un religioso o una religiosa con voti perpetui (o un diacono/sacerdote) si sposa canonicamente (o solo civilmente) senza aver ottenuto la riduzione allo stato laicale o la dispensa dai voti.
- **Sanazione:** Se la persona ottiene la dispensa formale dai voti o dal celibato, ma si vuole evitare il rinnovo pubblico del consenso, la sanazione in radice sana il matrimonio che finora era considerato invalido.

#### 4. Matrimonio con vizio di forma canonica per errore del sacerdote

- **Situazione:** La coppia credeva di sposarsi canonicamente, ma per un errore procedurale (es. il sacerdote non aveva la delega valida), il matrimonio è nullo per difetto di forma.
- **Sanazione:** Invece di far ripetere la celebrazione (con possibile disagio per la coppia), l'autorità sana il matrimonio a partire dal momento in cui era avvenuta la celebrazione invalida.

#### Condizioni necessarie per l'esempio (Can. 1161 §3, 1162):

- **Consenso attuale:** È necessario che il consenso matrimoniale sia realmente esistito al momento delle nozze e che persista ancora (il matrimonio "non deve zoppicare", ovvero le parti devono ancora desiderare il matrimonio).
- **Probabilità di perseveranza:** Deve essere probabile che la coppia voglia perseverare nella vita coniugale.
- **Mancanza di vizio nel consenso:** La sanazione *non* può avvenire se il consenso è totalmente mancante (simulazione) o viziato da paura o violenza, poiché la sanazione supplisce l'impedimento o la forma, non la volontà degli sposi

**Focus ulteriore per spiegare meglio le differenze.** Nel diritto canonico, la convalida di un matrimonio nullo (invalido) serve a renderlo valido. Il Codice di Diritto Canonico (CIC) prevede due modalità principali: la **convalida semplice** (cann. 1156-1160) e la **sanazione in radice** (cann. 1161-1165).

Ecco una spiegazione dettagliata degli esempi e delle differenze.

#### 1. Convalida Semplice del Matrimonio (Can. 1156-1159)

La convalida semplice richiede la **rinnovazione del consenso** da parte dei coniugi. Il matrimonio diventa valido *ex nunc* (da ora), cioè dal momento in cui il consenso viene rinnovato.

- **Presupposti:**
  1. L'impedimento deve cessare o essere dispensato (can. 1156).
  2. Il consenso deve essere rinnovato.
- **Procedura:** Se l'impedimento è pubblico, il consenso va rinnovato in forma canonica (davanti al parroco e testimoni).

#### Esempi di Convalida Semplice:

- **Impedimento di età (Can. 1156):** Due giovani si sposano a 15 anni (matrimonio invalido). Una volta raggiunta l'età canonica (16 per l'uomo, 14 per la donna), rinnovano il consenso davanti al parroco.
- **Impedimento di legame (Can. 1156):** Una persona sposata con matrimonio canonico si sposa di nuovo civilmente, convinto che il primo matrimonio fosse nullo. Quando il primo coniuge muore, il legame cessa; i due si recano dal parroco e rinnovano il consenso nuziale.
- **Deficit di Forma (Can. 1160):** Una coppia si sposa solo in municipio (senza dispensa). Per convalidare, devono celebrare le nozze in chiesa, rinnovando il consenso.

#### 2. Sanazione in Radice (Can. 1161-1163)

La sanazione in radice è un atto amministrativo dell'autorità competente (solitamente il Vescovo) che sana il matrimonio nullo **senza che i coniugi debbano rinnovare il consenso**. Comporta la dispensa dall'impedimento e dalla forma canonica, se non osservata.

- **Effetti:** Il matrimonio diventa valido *ex tunc* (da allora), ovvero con effetti retroattivi al momento in cui fu celebrato, come se fosse stato valido fin dall'inizio.
- **Requisiti:** Deve persistere il consenso di entrambe le parti e deve esserci una "grave causa" (can. 1163).

#### Esempi di Sanazione in Radice:

- **Matrimonio civile di cattolici (Can. 1161):** Due cattolici si sposano in municipio. Non vogliono o non possono celebrare nuovamente in chiesa per diverse ragioni (es. il coniuge non cattolico è contrario), ma il loro consenso è sincero e duraturo. Il Vescovo sana il matrimonio "in radice", rendendolo valido retroattivamente.
- **Impedimento di disparità di culto (Can. 1163):** Un cattolico sposa una non battezzata senza dispensa. Si scopre l'invalidità anni dopo. Invece di farli risposare, il Vescovo emana il decreto di sanazione.
- **Matrimonio misto nullo (Can. 1165):** Un matrimonio celebrato con rito nullo ma con perseverante volontà coniugale.

### 3. Differenze Principali

| Caratteristica        | Convalida Semplice (1156-1159)           | Sanazione in Radice (1161-1163)                             |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rinnovazione Consenso | Necessaria (atto dei coniugi)            | Non necessaria (atto del Vescovo)                           |
| Effetti Temporalì     | <i>Ex nunc</i> (da ora)                  | <i>Ex tunc</i> (retroattiva)                                |
| Intervento Autorità   | Necessario solo per la dispensa (se c'è) | Necessario (decreto del Vescovo)                            |
| Pubblicità            | Solitamente pubblica                     | Può avvenire all'insaputa delle parti (in casi eccezionali) |
| Uso ideale            | Quando è possibile rinnovare il consenso | Quando la rinnovazione è impossibile o gravosa              |

#### Sintesi

- La **Convalida Semplice** è un atto *nuovo* che rende valido il matrimonio da oggi.
- La **Sanazione in Radice** è un atto *retroattivo* che "cura" il matrimonio dal passato, ideale quando i coniugi non possono o non vogliono ripetere il rito.

## Sezione Quinta

### La separazione dei coniugi

#### 1. Principi generali

Il Codice prospetta, in materia di separazione dei coniugi, due distinte ipotesi:

- lo scioglimento del vincolo matrimoniale;

- la semplice separazione dei coniugi con permanenza del vincolo.

Sotto il profilo dello scioglimento del vincolo, la disciplina contenuta nel Codice (cann. 1141-1150) è lineare, essa, infatti, dopo aver sancito (can. 1141) il principio della indissolubilità del matrimonio rato e consumato e del suo normale scioglimento causa mortis di uno dei coniugi (12), esamina i casi eccezionali in cui viene autorizzato lo scioglimento del vincolo (inconsumazione, privilegio paolino).

Della separazione dei coniugi con permanenza del vincolo si occupano i canoni 1151-1155, che prospettano due tipi di separazione, fondati sul comune presupposto di una vita anomala nel matrimonio:

- a) la separazione temporale, che interrompe soltanto temporaneamente la convivenza;
- b) la separazione perpetua, che interrompe, invece, definitivamente la convivenza.

In entrambi i casi, tuttavia, il vincolo, come detto, permane, per cui i coniugi, anche se non più tenuti alla convivenza, non possono contrarre altro matrimonio finché perdura il precedente.

**Exempla:** Il diritto canonico distingue nettamente tra lo scioglimento del vincolo matrimoniale (che pone fine al matrimonio) e la separazione dei coniugi (che sospende la convivenza mantenendo il vincolo).

Ecco esempi e riferimenti basati sui cann. 1141-1155 del Codice di Diritto Canonico (CIC):

### **1. Scioglimento del Vincolo Matrimoniale (Cann. 1141-1150)**

Il matrimonio **rato e consumato** (cioè celebrato tra battezzati e perfezionato con l'atto coniugale) è indissolubile per diritto divino e non può essere sciolto da alcuna potestà umana, neanche dal Papa. Lo scioglimento è possibile solo in casi eccezionali.

- **Dispensa Pontificia per Matrimonio Rato e NON Consumato (Can. 1142):** Una coppia battezzata si sposa in chiesa (matrimonio rato), ma per gravi motivi (es. malattia, impotenza psicologica, separazione immediata) non consuma mai l'unione fisica. La parte interessata può chiedere al Romano Pontefice la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.
- **Privilegio Paolino (Cann. 1143-1147):** Un matrimonio contratto tra due non battezzati (matrimonio naturale) può essere sciolto se uno dei due riceve il Battesimo nella Chiesa Cattolica e l'altro coniuge non battezzato si rifiuta di coabitare in pace o di convivere senza offesa al Creatore. Il vincolo si scioglie quando la parte battezzata contrae un nuovo matrimonio.
- **Privilegio Petrino o "in favorem fidei" (Favor della Fede):** Casi in cui, per favorire la fede di una parte, si scioglie un matrimonio naturale (non sacramento) che non rientra esattamente nel Privilegio Paolino (es. quando la parte battezzata non può coabitare con la parte non battezzata, ma non c'è stato un "rifiuto" esplicito di convivenza).

### **2. Separazione dei Coniugi con Permanenza del Vincolo (Cann. 1151-1155)**

I coniugi hanno il diritto/dovere di coabitare. Tuttavia, la separazione è lecita quando la vita comune diventa intollerabile, ma il vincolo matrimoniale resta in vigore.

- **Adulterio (Can. 1152):** Se un coniuge commette adulterio, l'altro, pur raccomandandosi il perdono, ha il diritto di separarsi in modo perpetuo o temporaneo, a meno che non vi abbia acconsentito o causato la colpa.
- **Pericolo per l'incolumità o vita troppo dura (Can. 1153):** Un coniuge può separarsi, anche di propria iniziativa (e spesso con decreto del Vescovo), se l'altro costituisce un grave pericolo spirituale o corporale per lui o per i figli, rendendo la convivenza "eccessivamente dura".
  - *Esempi:* Violenza domestica fisica o psicologica, abuso su minori, abbandono della fede, induzione alla prostituzione o a comportamenti immorali.
- **Separazione Temporanea:** La separazione dura finché permane la causa. Una volta cessata (es. guarigione da una dipendenza, fine di un comportamento violento), la convivenza dovrebbe essere ripristinata.

**Differenza chiave:** Nello **scioglimento** (dispensa/privilegio), le parti possono risposarsi in chiesa. Nella **separazione**, le parti rimangono sposate e non possono contrarre nuove nozze canoniche

## 2. Scioglimento del vincolo: la cd. dispensa per inconsumazione

Ai sensi del can. 1142 «il matrimonio non consumato fra i battezzati o tra una parte battezzata e l'altra che non lo è, può essere sciolto dal Romano Pontefice, per una giusta causa, su richiesta di entrambe le parti, o anche di una delle due, anche se l'altra fosse contraria».

Condizioni per lo scioglimento sono:

- che il matrimonio non sia stato consumato: è utile ricordare che, giusta il can. 1061, § 2, la consumazione si presume, sino a prova contraria, se, celebrato il matrimonio, i coniugi abbiano coabitato;
- che sussista una giusta causa: di essa il Codice non dà alcuna definizione o esemplificazione.

**Exemplum:** La dispensa pontificia per inconsumazione (can. 1142 CIC) è un atto amministrativo grazioso con cui il Papa scioglie un matrimonio valido, rato (celebrato) ma non consumato. Richiede la prova che non sia avvenuto il rapporto sessuale completo e volontario post-matrimonio, su domanda di parte, per giusti motivi.

**Esempi di situazioni che portano alla dispensa (inconsumazione):**

- **Impotenza fisica coeundi relativa:** I coniugi non riescono a compiere l'atto sessuale solo tra loro, pur essendo potenzialmente fertili con altre persone.
- **Vaginismo o fobie gravi:** Condizioni psicologiche o fisiche che rendono impossibile la consumazione del matrimonio.
- **Separazione immediata:** I coniugi si separano subito dopo la cerimonia religiosa, ad esempio la sera stessa o durante il viaggio di nozze, senza aver mai avuto rapporti.
- **Matrimonio di convenienza:** Matrimoni simulati o celebrati per motivi burocratici in cui non c'è mai stata intenzione né attuazione della vita sessuale intima.
- **Inconsumazione con concepimento indotto:** Casi particolari in cui la parte richiede la dispensa nonostante un concepimento avvenuto tramite tecniche di procreazione assistita senza atto naturale.

Il processo, gestito dalla Sede Apostolica (can. 1698), mira a verificare l'assenza di rapporti dopo il consenso, distinguendosi nettamente dalla dichiarazione di nullità, che riguarda vizi esistenti al momento del matrimonio

**Focus ulteriore:** Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato (can. 1142) è una dispensa papale concessa quando manca l'unione fisica tra i coniugi, a fronte di una "giusta causa". Esempi includono l'odio profondo e insanabile tra i coniugi, gravi patologie psichiche o fisiche insorte dopo le nozze, o la scoperta di un'incompatibilità caratteriale radicale che rende la convivenza moralmente impossibile.

**Esempi concreti di "Giusta Causa" per la dispensa:**

- **Inconciliabilità radicale:** Una delle parti ha abbandonato definitivamente l'altra subito dopo il matrimonio senza consumazione, o la convivenza è divenuta impossibile per profonda avversione.
- **Problemi di salute/Psichici:** Una grave malattia psichica (es. schizofrenia, personalità borderline) o un'impotenza fisica sopravvenuta che impedisce l'atto coniugale e rende insostenibile la vita comune.
- **Situazioni di coazione:** Il matrimonio è stato celebrato sotto una qualche forma di pressione o timore che ha impedito la naturale consumazione, e non vi è alcuna prospettiva di riconciliazione.

**Procedura essenziale:**

1. **Dimostrazione dell'inconsumazione:** Si deve provare che non c'è stato atto sessuale (peritus o testimoni).
2. **Richiesta:** Può essere presentata da una o entrambe le parti.
3. **Competenza:** La richiesta va inoltrata al Vescovo diocesano, ma la decisione finale spetta al Romano Pontefice (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti).

*Nota: Non si tratta di una dichiarazione di nullità (il matrimonio era valido), ma di uno scioglimento (dispensa) da parte dell'autorità suprema*

### 3. Scioglimento del vincolo per privilegio paolino

Per il privilegio paolino (così denominato perché trae origine da una lettera di S. Paolo: I Cor. 7, 12-15) i matrimoni legittimi sono sciolti, in favore della fede (favor fidei che, nel dubbio, prevale sul favor matrimonii: can. 1150) quando uno dei coniugi, che sposarono senza essere battezzati, successivamente riceve il Battesimo e l'altro coniuge si rifiuta di continuare la convivenza o non voglia coabitare pacificamente senza offesa al Creatore (can. 1143).

In tal caso la parte battezzata, interpellata l'altra parte per conoscere la sua eventuale disponibilità al Battesimo almeno alla pacifica convivenza (cann. 1144-1145), ove l'esito sia negativo, acquista il diritto di contrarre un nuovo matrimonio con altra parte cattolica (can. 1146) ed, eventualmente, per grave causa e col consenso del Vescovo, anche con una parte non cattolica, battezzata o non (can. 1147).

**Exemplum:** Il privilegio paolino (can. 1143-1147 CIC) scioglie un matrimonio legittimo (tra non battezzati) quando un coniuge si battezza e l'altro abbandona o ostacola la fede. Esempi pratici includono il rifiuto di coabitare pacificamente, la pretesa di impedire la pratica religiosa o l'abbandono per motivi religiosi, permettendo al battezzato nuove nozze.

Ecco alcuni esempi concreti:

- **Abbandono causa conversione:** Due persone non battezzate (es. atei o di altra religione) si sposano. Successivamente, uno dei due riceve il Battesimo cattolico. L'altro coniuge, insofferente alla nuova fede, decide di abbandonare il tetto coniugale.
- **Impedimento alla pratica religiosa:** Dopo il battesimo di un coniuge, l'altro (non battezzato) coabita ma rende impossibile la vita cristiana, ad esempio impedendo la partecipazione alla Messa, la preghiera o l'educazione cristiana dei figli, rendendo la convivenza una "offesa al Creatore".
- **Rifiuto di coabitare in pace:** Il coniuge non battezzato pone come condizione per restare che il battezzato rinneghi la fede o smetta di praticarla, rifiutando una convivenza pacifica.

**Elementi necessari per l'applicazione:**

- Il matrimonio originario deve essere avvenuto tra due persone non battezzate.
- Uno dei coniugi riceve il battesimo (nella Chiesa Cattolica o comunità ecclesiale non cattolica).
- L'altro coniuge si allontana o non convive pacificamente.
- È necessario procedere all'**interpellazione** (domanda formale) dell'altra parte per verificare la sua volontà di convivere pacificamente o di ricevere a sua volta il battesimo (anche se il Vescovo può dispensare da ciò).

Il matrimonio si scioglie automaticamente nel momento in cui la parte battezzata contrae nuove nozze canoniche.

Il can. 1148, riferendosi ed eventuali situazioni di poligamia o poliandria stabilisce che il non battezzato che abbia più mogli non battezzate, una volta ricevuto il Battesimo, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenere una qualsiasi (da sposare secondo le norme canoniche) e licenziare le altre dopo aver provveduto sufficientemente alle loro necessità, secondo le costumanze locali coordinate con le norme della giustizia, della carità cristiana e dell'equità naturale (privilegio petrino).

**Exemplum Il Privilegio Petrino**, spesso associato allo scioglimento in favore della fede (*favor fidei*), si distingue dal Privilegio Paolino perché si applica a matrimoni non sacramentali (spesso tra un battezzato e un non battezzato, o in situazioni complesse di conversione) e viene concesso direttamente dall'autorità del Papa.

Il **Canone 1148** del Codice di Diritto Canonico si riferisce in particolare al caso del **poligamo** che, convertitosi al cattolicesimo, riceve il battesimo.

Ecco alcuni esempi pratici e interpretazioni basate sulla normativa canonica:

- **Conversione di un poligamo:** Un uomo non battezzato, sposato secondo le usanze della sua cultura con più mogli (poligamia), riceve il battesimo nella Chiesa Cattolica. Il canone 1148 stabilisce che egli può mantenere una delle mogli, licenziando le altre, sciogliendo così il vincolo naturale con le mogli non trattenute a favore della fede.
- **Scioglimento di matrimonio non sacramentale (dispensa papale):** Una parte battezzata (non cattolica) sposata con una non battezzata, dopo il divorzio civile, desidera sposare un cattolico. Il Papa, attraverso la Santa Sede, può sciogliere il precedente matrimonio naturale (*in favorem fidei*) per permettere la celebrazione delle nuove nozze sacramentali.
- **Situazioni di conversione in territori di missione:** Situazioni in cui il precedente matrimonio tra non battezzati non può essere sciolto con il privilegio paolino (ad esempio, perché la parte non battezzata è irreperibile o non consente la pacifica convivenza, ma si desidera comunque favorire la nuova fede della parte convertita).

Questi procedimenti sono gestiti dalla diocesi competente e poi sottoposti alla Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.

#### **4. La separazione con permanenza del vincolo**

##### **A) Premessa**

I coniugi hanno il diritto e il dovere di osservare la convivenza coniugale, salvo che ne siano esentati da una causa legittima (can. 1151).

##### **B) Separazione perpetua**

In caso di adulterio (vero, consumato e deliberato) la parte innocente, che, cioè, non vi abbia acconsentito o dato causa e non abbia a sua volta commesso adulterio, ha il diritto di sciogliere anche per sempre, la convivenza coniugale, sempre che non abbia perdonato espressamente o tacitamente la parte adultera (can. 1152).

A tal proposito il perdono è:

- tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, continui a mantenere i rapporti con l'altro coniuge;
- presunto se egli per sei mesi abbia conservato la convivenza senza presentare ricorso per la separazione.

il coniuge innocente, che abbia sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, è tenuto ad iniziare, entro sei mesi, il giudizio di separazione.

##### **C) Separazione temporanea**

Essa ha lo scopo di evitare un male futuro prevedibile, male che, giusta il can. 1153, può essere:

- a) un grave pericolo per l'integrità fisica delle persone della famiglia, come minacce serie, maltrattamenti, grave malattia contagiosa, infermità mentale etc.;
- b) un grave pericolo per l'integrità spirituale, come ingiurie, insulti, litigi ed altre manifestazioni di crudeltà nel comportamento che rendano impossibile e eccessivamente dura e difficile la vita in comune.

La separazione è attuata con decreto del Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell'attesa.

Non appena cessa la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, salvo diverso avviso dell'autorità ecclesiastica.

**Exemplum:** La separazione canonica (can. 1151-1155) permette ai coniugi di vivere separati mantenendo il vincolo matrimoniale. La separazione perpetua (can. 1152) deriva solitamente

dall'adulterio, mentre quella temporanea (can. 1153) è dovuta a gravi pericoli o alla durezza della vita comune. La riconciliazione interrompe la separazione.

#### **Separazione Perpetua (can. 1152)**

Il canone 1152 stabilisce che, sebbene si raccomandi il perdono, il coniuge innocente ha il diritto di separarsi in modo perpetuo (o a tempo indeterminato) in caso di **adulterio** dell'altro coniuge.

##### **Esempi:**

- **Relazione extraconiugale stabile:** Un coniuge intraprende una convivenza o una relazione amorosa continuativa con un'altra persona.
- **Adulterio noto e non pentito:** Un coniuge commette adulterio e rifiuta di interrompere la relazione, rendendo impossibile la convivenza.
- **Parafilie estreme:** Comportamenti sessuali devianti che violano gravemente la dignità coniugale, equiparati all'adulterio.

#### **Separazione Temporanea (can. 1153)**

Il canone 1153 prevede la separazione temporanea (provvisoria) quando uno dei coniugi compromette gravemente il bene spirituale o corporale dell'altro o della prole, oppure rende la vita comune troppo dura.

##### **Esempi:**

- **Violenza domestica:** Percosse, abusi fisici o psicologici che mettono in pericolo l'incolumità fisica o psichica dell'altro coniuge o dei figli.
- **Abuso di sostanze:** Alcolismo o tossicodipendenza grave che provoca minacce, violenze o la dissipazione del patrimonio familiare.
- **Induzione al male:** Un coniuge costringe l'altro o i figli a condotte immorali o contrarie alla fede (es. costringere la moglie ad abortire o a compiere atti illeciti).
- **Abbandono della famiglia:** L'allontanamento ingiustificato e prolungato dal tetto coniugale.

In tutti i casi di separazione temporanea, la convivenza va ripresa una volta cessata la causa legittima

## **D) Norme comuni**

Effettuata la separazione perpetua o temporanea, si deve sempre provvedere opportunamente al sostentamento ed alla educazione della prole (can. 1154).

Il coniuge innocente può sempre riammettere l'altro coniuge alla vita coniugale (atto degno di lode secondo il can. 1155); in questo caso viene a rinunciare al diritto di separazione.